

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 26

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° luglio 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 183. Sentenza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensioni erogate dall'Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - Previsione della impignorabilità dell'intero ammontare, anziché della impignorabilità della sola parte necessaria per le esigenze di vita e della pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

– Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 28, primo comma.

– Costituzione, art. 3, primo comma.

Pag. 11

N. 184. Sentenza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

– Cod. proc. pen., art. 442, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, primo comma, cod. proc. pen.

– Costituzione, artt. 3 e 111, secondo e quarto comma.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e nella parità delle armi - Asserita violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo - Dedotta incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– Cod. proc. pen., art. 442, comma 1-*bis*, richiamato dall'art. 556, comma 1, del cod. proc. pen.

– Costituzione, artt. 3 e 111, secondo e quarto comma.

» 14


N. 185. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Contributo automaticamente conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 - Decadenza per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati relativi agli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza della sanzione, ritenuta non proporzionata alla violazione di un adempimento meramente formale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettera a).

– Costituzione, art. 3.



Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Contributo automaticamente conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 - Decadenza per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati relativi agli investimenti realizzati - Ritenuta violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sussistendo deroga alla disciplina generale in tema di statuto del contribuente (legge n. 212/2000) - Inconferenza del principio evocato a parametro e inidoneità della legge n. 212/2000 a fondare il giudizio di costituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettera a).
- Costituzione, art. 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 2, 5 e 6.

Pag. 22

N. 186. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aeree naturali protette - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa Regione Siciliana 23 ottobre 2008, artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s); Statuto Regione Siciliana, art. 14.

» 26

N. 187. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - *Petitum* oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, sostituito dall'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

» 28


N. 188. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deposito del ricorso e dell'ordinanza dichiarativa della ammissibilità - Termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione - Decorrenza dal momento in cui ricorrente, purché diligentemente attivatosi, ha avuto la prova delle eseguite notificazioni.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 26, comma 3.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione - Ininfluenza della tardiva restituzione della relata di notificazione al ricorrente, non avendo questi adempiuto all'onere di diligenza sussistente a suo carico in caso di notificazione a mani proprie del destinatario - Improcedibilità del ricorso.



- Deliberazione della Camera dei deputati 12 settembre 2007 (doc. IV-ter, n. 5-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 26, comma 3.....

Pag. 30

N. 189. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della regione Valle d'Aosta - Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, artt. 8, 9, comma 3, lett. a) e Allegato A, lett. g), h), i), j), k) e l).
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, terzo comma; Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3 lett. l); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25.

» 33

N. 190. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzionabilità del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della libertà personale ed esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa, nonché del principio di personalità della responsabilità penale - Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 187, comma 8, e 196, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 27.

» 36

N. 191. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - Accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa della compagnia assicuratrice nonché eccesso di delega per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141.
- Costituzione, artt. 24 e 76.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice - Ritenuta preclusione della partecipazione alla lite del responsabile civile - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché eccesso di delega - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; insufficiente motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.

» 38



N. 192. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Proposizione dei medesimi argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 2, 3 e 4.

Pag. 41

N. 193. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di condanna emessa dal giudice di pace - Appello proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace - Appello proposto dalla parte civile al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Incongruità della soluzione proposta rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 576.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

» 44

N. 194. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata irragionevole deroga al principio di irretroattività della legge penale meno favorevole - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma.

» 47

N. 195. Ordinanza 22 - 26 giugno 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'Era-rio, dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi previsti per altri professionisti nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 48



ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Aliquota nella misura dello 0,9 per cento anziché nella misura dell'1,9 per cento prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Pro-ruga della riduzione medesima fino alla decorrenza del nuovo riparto delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni inerenti alla disciplina dell'imposta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tributi statali, violazione della normativa statale, esorbitanza dai limiti statutari.

- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16.

Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Risorse idriche - Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione - Attribuzione ad una deliberazione della Giunta provinciale della determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della tariffa e della disciplina delle modalità di rimborso ai Comuni delle somme corrisposte agli utenti - Contrasto con la normativa statale che attribuisce le competenze medesime al Ministero dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, violazione della normativa statale, esorbitanza dai limiti statutari.

- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 56, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed s); decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, art. 8-sexies; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, comma 3, e 162, comma 4, lett. a); statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 19.

Pag. 51

N. 177. Ordinanza del Tribunale di Venezia del 3 aprile 2009.

Matrimonio - Richiesta di pubblicazione di matrimonio resa da nubendi dello stesso sesso - Rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile in virtù della ritenuta estraneità all'ordinamento giuridico italiano dell'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso e del contrasto della rigettata richiesta con fondamentali principi di ordine pubblico - Ricorso al tribunale avverso il rifiuto di procedere alla pubblicazione - Mancato riconoscimento alle persone di orientamento omosessuale della libertà di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Ingiustificata compromissione dell'inviolabile e fondamentale diritto dell'uomo di contrarre matrimonio - Irragionevole disparità di trattamento tra soggetti omosessuali e transessuali in relazione all'accesso all'istituto del matrimonio e al rispetto dell'orientamento psicosessuale della persona - Denunciato contrasto del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso con la tutela costituzionalmente garantita alla famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla lesione dei diritti al rispetto della vita privata e familiare, al matrimonio, alla costituzione di una famiglia e alla non discriminazione, sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Codice civile, artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8, 12 e 14; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 7, 9 e 21.

» 55



N. 178. Ordinanza del Giudice di pace di Montecorvino Rovella del 23 settembre 2008.
Alimenti e bevande - Acque minerali naturali - Modalità di utilizzazione - Divieto di utilizzare, per il trasporto, il condizionamento e la successiva commercializzazione, recipienti o contenitori di capacità superiore a due litri - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di trasgressione al suddetto divieto - Preteso contrasto con più favorevoli norme comunitarie sopravvenute - Denunciata lesione del principio di uguaglianza, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie nonché tra cittadini europei - Incidenza sulla libertà dell'iniziativa economica privata - Asserita violazione dei vincoli imposti al legislatore statale e regionale dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma.

Pag. 63

N. 179. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 marzo 2008.
Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - Eccesso di delega per l'ampliamento delle ipotesi di appellabilità rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 468 del 1999 - Disparità di trattamento rispetto al regime stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le condanne alla sola ammenda pronunciate dal tribunale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 17, lett. n), legge 24 novembre 1999, n. 468.

» 66

N. 180. Ordinanza della Corte d'appello di Genova del 3 marzo 2009.
Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepite improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.


- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

» 68

N. 181. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Varese del 13 febbraio 2008.
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione in ogni ipotesi nella quale il giudice per le indagini preliminari o il Tribunale del riesame, con provvedimenti non gravati, si esprimano sulla mancanza degli indizi di reità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza a fronte dell'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione nell'ipotesi in cui sia intervenuto un pronunciamento della Corte di cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

- Codice di procedura penale, art. 405, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, art. 3.

» 72




N. 182. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione centrale d'appello di Roma del 24 marzo 2009.


Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Definizione agevolata del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Facoltà di accesso alla definizione agevolata per i soggetti la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell'accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza per il migliore trattamento di una peggiore posizione soggettiva - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.

- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

Pag. 74





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 183

Sentenza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensioni erogate dall'Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - Previsione della impignorabilità dell'intero ammontare, anziché della impignorabilità della sola parte necessaria per le esigenze di vita e della pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 28, primo comma.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra Crescente Zeno e De Marchi Licio con ordinanza del 29 ottobre 2007, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2009;

Udito nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi — proposto dal debitore esecutato, sull'assunto della impignorabilità della pensione erogatagli dall'ENASARCO —, il Tribunale ordinario di Treviso, con ordinanza emessa il 29 ottobre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 dicembre 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), secondo cui «i crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili».



Affermata la perdurante vigenza della norma impugnata (non abrogata, né espressamente né implicitamente, a seguito della intervenuta privatizzazione dell'Ente), nonché la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* (non definibile se non attraverso l'applicazione della norma medesima), il rimettente osserva come tale disposizione si ponga in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza «nella parte in cui esclude la pignorabilità [*recte*: nella parte in cui non prevede la impignorabilità], nei limiti di un quinto, o, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità, nei limiti del quinto, della residua parte della pensione erogata dall'ENASARCO».


E ciò, secondo il rimettente, a differenza di quanto dispongono: *a*) l'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni; *b*) l'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall'INPS; *c*) gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla medesima sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; *d*) l'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, relativamente alle pensioni dei notai; *e*) l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti.

Il rimettente rileva che l'impignorabilità delle pensioni erogate in favore di agenti del commercio determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché delle pensioni, assegni ed indennità, conseguente anche ai citati interventi di questa Corte. Ritiene infatti il Tribunale che — essendo stato chiarito nella sentenza n. 506 del 2002 che «il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita» — non sembrano sussistere altri valori che possano giustificare il persistente regime di favore per le pensioni erogate dall'ENASARCO.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale ordinario di Treviso dubita — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in virtù della quale «i crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili».

Secondo il rimettente, l'esclusione della pignorabilità della pensione ENASARCO lede l'evocato parametro costituzionale (sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza) in quanto tale previsione si pone in contrasto con quanto disposto: *a*) dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni; *b*) dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall'INPS; *c*) dagli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla citata sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R.; *d*) dall'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, con riferimento alle pensioni dei notai; *e*) dall'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti.



2. — La questione è fondata.

2.1. — Con la sentenza n. 506 del 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

Nella medesima decisione, la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata estesa in via consequenziale anche agli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, «nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».


Rilevato, in detta sede, che il pubblico interesse — in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale (posto a fondamento della tutela di cui all'art. 38 Cost.) — a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, questa Corte ha nel contempo affermato che, tuttavia, siffatta compressione non può essere totale ed indiscriminata (così da comportare quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione), «bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi». Ed ha, di conseguenza, ritenuto che il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente rilevanti non può rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato; «di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.)».

2.2. — Successivamente, questa Corte è intervenuta su analoghe norme che prevedevano l'assoluta impignorabilità, per i crediti comuni, delle pensioni e degli assegni corrisposte ai notai ed ai giornalisti (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate rispettivamente dalla Cassa nazionale del notariato e dall'INPGI, «anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

2.3. — Le medesime argomentazioni svolte a sostegno delle citate pronunce di illegittimità costituzionale portano a ritenere ingiustificato ed irragionevole il permanere di un regime diversificato e di favore per le pensioni erogate dall'ENASARCO.

Pertanto, la circostanza che tale Ente — ancorché con i controlli e limiti derivanti dalla persistente natura pubblica della sua attività istituzionale — abbia acquisito natura privatistica (Fondazione), per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), non costituisce certamente ragione idonea a giustificare (come già sottolineato riguardo all'INPGI nella sentenza n. 256 del 2006, in riferimento ad analoga situazione) il peculiare trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e dei giornalisti. Va, infatti, ribadito che, poiché «l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo — l'unico rilevante nel presente giudizio — della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata» (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006).

Pertanto — in armonia con quanto questa Corte ha statuito nelle richiamate pronunce — deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GROSSI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0429

N. 184

Sentenza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, primo comma, cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo e quarto comma.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e nella parità delle armi - Asserita violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo - Dedotta incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 442, comma 1-bis, richiamato dall'art. 556, comma 1, del cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, promosso dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di B.S. con ordinanza dell'11 aprile 2007, iscritta al n. 815 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'11 aprile 2007 il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, «nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione — in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma, Cost. — degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti».

Il giudice *a quo* premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di cui all'art. 486 del codice penale (falsità in foglio firmato in bianco), per il quale il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio.


Prima dell'apertura del dibattimento, il difensore e procuratore speciale dell'imputato aveva depositato il fascicolo delle investigazioni difensive, contenente verbali di assunzione di sommarie informazioni rese ai sensi degli artt. 391-*bis* e 391-*ter*, comma 3, cod. proc. pen., formulando contestuale richiesta di giudizio abbreviato «non condizionato» e chiedendo che i predetti atti di investigazione difensiva venissero utilizzati ai fini della decisione sul merito dell'imputazione. Disposto il rito alternativo — che veniva accettato dalla parte civile — il pubblico ministero e la stessa parte civile facevano dare atto, «per quanto potesse rilevare», del proprio dissenso all'utilizzazione degli atti unilateralmente raccolti dal difensore dell'imputato.

Ciò premesso, il rimettente osserva — in punto di rilevanza della questione — che l'utilizzabilità a fini decisori, nel giudizio abbreviato, delle investigazioni difensive risponde «ad un consolidato — quanto opinabile — indirizzo interpretativo», avallato in più d'una occasione dalla stessa Corte costituzionale (vengono citate le ordinanze n. 245 e n. 57 del 2005); e che non ricorre, d'altro canto, nella specie, alcuna ipotesi di «impossibilità di natura oggettiva» o di «provata condotta illecita», atta a giustificare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio, ai sensi del quinto comma dell'art. 111 Cost.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente assume che la norma censurata si porrebbe in contrasto, anzitutto, con il principio costituzionale del «contraddittorio nella formazione della prova» nella «parità delle armi» (art. 111, secondo e quarto comma, Cost.).

Al riguardo, il giudice *a quo* rileva come nel nuovo art. 111 Cost. il concetto di «contraddittorio» venga evocato in due accezioni distinte: talora, cioè, nell'aspetto «oggettivo» di metodo di accertamento dei fatti; talaltra, invece, nel senso «soggettivo» di garanzia individuale. In particolare, la prima parte del quarto comma di detto articolo, sancendo che «il processo penale è retto dal principio del contraddittorio nella formazione della prova», detterebbe una prescrizione di natura oggettiva, posta a tutela del processo penale e intesa ad assicurare il contraddittorio come metodo di conoscenza. Al contrario, il precedente terzo comma, nello stabilire che «la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] abbia facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico», porrebbe una regola di tipo soggettivo, funzionale alla tutela dell'imputato.

In simile contesto, sarebbe peraltro erroneo — ad avviso del rimettente — interpretare il principio del contraddittorio come un «diritto soggettivo» attribuito al solo imputato. La «storia politico-legislativa» della riforma della norma costituzionale e la «collocazione sistematica del principio di elaborazione dialettica della prova» renderebbero, difatti, indubitabile che il legislatore costituzionale abbia inteso fare del contraddittorio «lo statuto epistemologico della giurisdizione» (art. 111, secondo comma, Cost.) e, del contraddittorio nella formazione della prova, «la specificità della giurisdizione penale» (art. 111, quarto comma, Cost.): soltanto nel processo penale, cioè, il contraddittorio dovrebbe necessariamente calarsi «dentro il momento genetico della prova». In tale ottica, il principio in questione indicherebbe al legislatore ordinario il canone minimo di ammissibilità delle prove penali: esso non consentirebbe, in specie, che



materiali conoscitivi non formati in contraddittorio trovino ingresso nel processo ai fini della decisione sul merito della *res iudicanda*, mentre lascerebbe impregiudicata la loro utilizzabilità ai fini di decisioni incidentali (su misure cautelari, intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ecc.) o processuali (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di incompetenza).

Gli elementi probatori formati unilateralmente da uno degli antagonisti, ossia senza una partecipazione congiunta dell'altro nella «fase istruttoria», non potrebbero, d'altronde, mai essere considerati come prove assunte in contraddittorio. Di conseguenza, l'utilizzabilità degli elementi raccolti tramite le investigazioni difensive resterebbe legata alla loro riconducibilità alle deroghe previste dal quinto comma dell'art. 111 Cost., in forza del quale «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Prescindendo dalle ultime due ipotesi, che non vengono in considerazione nella specie, quanto alla prima non si potrebbe ritenere — a parere del giudice *a quo* — che, facendo riferimento al consenso del solo imputato, la Costituzione abbia reso irrilevante la posizione delle altre parti. Il sostantivo «consenso» evocerebbe, difatti, in senso tecnico-giuridico, una manifestazione di volontà con la quale un soggetto rimuove «un limite all'agire altrui nella propria sfera giuridica»: manifestazione di volontà che in tanto può risultare efficace in quanto colui dal quale promana abbia la disponibilità esclusiva di un certo assetto di interessi. Il consenso dell'imputato potrebbe valere, perciò, solo in rapporto ad elementi a lui potenzialmente sfavorevoli, in quanto raccolti dalle altre parti: esso costituirebbe, in specie, una rinuncia al contraddittorio in senso soggettivo ed alla tutela rappresentata dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il confronto con la difesa; laddove, invece, il contraddittorio in senso oggettivo resterebbe indisponibile unilateralmente.

Con riguardo agli elementi formati dal difensore dell'imputato, il consenso potrebbe logicamente promanare, dunque, solo dalle parti che hanno un interesse contrario: conclusione, questa, che sarebbe imposta dallo stesso art. 111 Cost., il quale al secondo comma — con riferimento alla giurisdizione in genere — afferma che ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità».

Opinare diversamente significherebbe, in pratica, rendere l'accusato «arbitro della prova», riducendo il principio del contraddittorio nel solo alveo del diritto di difesa. Non solo: ma la tesi contrastata porterebbe a ritenere incostituzionali le norme che, con riferimento al dibattimento, subordinano l'acquisizione ai fini della prova di atti formati unilateralmente non al mero «consenso» dell'imputato, ma all'accordo di tutte le parti (artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4, cod. proc. pen.), giacché, in tal modo, esse determinerebbero — nella prospettiva osteggiata — un «aggravio» della posizione dell'imputato stesso.

Nessuna indicazione di segno contrario a tale ricostruzione potrebbe essere d'altro canto ricavata — secondo il giudice *a quo* — dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 245 del 2005, che ha scrutinato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., avuto riguardo all'ipotesi in cui l'imputato abbia depositato il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente formulato richiesta di giudizio abbreviato. Nell'occasione, la questione era stata infatti sollevata attribuendo una valenza angusta alla garanzia costituzionale: giacché l'ordinanza di remissione assumeva che, per ricondurre a simmetria il contraddittorio sulla prova, fosse necessario e sufficiente riconoscere al pubblico ministero la facoltà di chiedere la prova contraria, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il rito abbreviato «condizionato».

A fronte di tale prospettazione, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, per non avere il rimettente esplorato le possibilità offerte dall'ordinamento al fine di garantire comunque al pubblico ministero il diritto alla controprova sulle prove addotte «a sorpresa» dall'imputato, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle concrete fattispecie. In tal modo, peraltro — ad avviso del rimettente — la Corte non avrebbe affatto «certificato» la compatibilità costituzionale dell'utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio abbreviato, reputando bastevole, per assicurare la parità fra le parti rispetto alla formazione della prova, la possibilità di prova contraria da parte del pubblico ministero (e il potere di integrazione probatoria del giudice, previsto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).

Tale assunto confonderebbe, secondo il giudice *a quo*, il contraddittorio «nella» formazione della prova — quello inerente, cioè, al suo momento genetico — con il contraddittorio «per» la prova, che postula il diritto delle parti di veder acquisite tutte le prove necessarie alla propria difesa e, quindi, anche le prove contrarie a quelle introdotte dalle altre parti. La regola del contraddittorio «nella» formazione della prova, quale metodo elettivo di accertamento del fatto nel processo penale, esigerebbe, in realtà, che gli elementi di prova «siano formati nel dialogo diretto di tutte le parti con la fonte»: e ciò indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prova diretta o di prova contraria.

La norma impugnata si esporrebbe, per altro verso, a censure di irrazionalità e incoerenza sistematica, rilevanti nella prospettiva della violazione dell'art. 3 Cost.



Essa determinerebbe, in primo luogo, una ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato, con riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo. Per attribuire valore di prova in dibattimento alle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore — normalmente utilizzabili, salvi i casi di irripetibilità e di provata condotta illecita, solo per le contestazioni (art. 391-*decies*, in riferimento agli artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen.) — è infatti necessario l'accordo con il pubblico ministero e con le altre parti eventuali (artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4, cod. proc. pen.). Nell'ambito del giudizio abbreviato, invece — nonostante il trattamento premiale connesso alla scelta del rito alternativo — la posizione dell'imputato risulterebbe paradossalmente più favorevole, in quanto l'inserimento nel materiale probatorio di atti di investigazione unilateralmente formati sarebbe espressione di un suo diritto potestativo.

Il riconoscimento di questo diritto risulterebbe, inoltre, sistematicamente incoerente con la previsione del cosiddetto giudizio abbreviato «condizionato», ossia con la possibilità, per l'imputato, di subordinare la richiesta del rito alternativo ad una «integrazione probatoria» necessaria ai fini della decisione: ipotesi nella quale il giudice può negare l'accesso al rito, ove escluda la necessità dell'integrazione o la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, e il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.). Tale istituto resterebbe, difatti, privo di significato a fronte della contemporanea previsione del diritto potestativo dell'imputato di raccogliere unilateralmente il materiale probatorio, di selezionare solo quello utile a fini difensivi e di ottenerne, poi, l'utilizzazione nel giudizio abbreviato «non condizionato», senza correre l'alea del rigetto della richiesta da parte del giudice e del ripristino del diritto alla prova in capo al pubblico ministero.

2. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa erariale eccepisce, in via preliminare, l'insufficienza della motivazione sulla rilevanza della questione, avendo il rimettente riferito soltanto che l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato (cosiddetto «secco») e ha contestualmente depositato atti di investigazione a contenuto dichiarativo, senza tuttavia precisare se tali atti siano capaci o meno di orientare il giudizio sull'imputazione.

Nel merito, la questione risulterebbe comunque infondata.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 245 del 2005, nell'ipotesi considerata, da un lato, il pubblico ministero sarebbe legittimato a chiedere l'audizione di testi a controprova; dall'altro, il giudice — anche su sollecitazione del pubblico ministero — sarebbe tenuto ad esercitare il potere di integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., in modo da dare piena attuazione ai principi costituzionali in tema di giurisdizione, disponendo — in presenza di adeguati, ma non certo eccezionali motivi — anche l'audizione dell'autore della dichiarazione contenuta nell'atto di investigazione difensiva.

Considerato, inoltre, che le investigazioni difensive suppliscono ad una attività che, per il principio di completezza delle indagini, sarebbe di competenza del pubblico ministero, e che nel rito abbreviato la pienezza del contraddittorio soffre «qualche limitazione», peraltro giustificata dalle finalità di celerità e deflazione sottese al rito (e, dunque, da valori costituzionali), la prospettata violazione dei principi posti dall'art. 111 Cost. andrebbe esclusa.

Né potrebbe sostenersi che la previsione dell'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, degli atti di investigazione difensiva del tipo considerato rappresenti un «corpo estraneo», irragionevolmente immesso nell'istituto. Come puntualizzato, infatti, nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 57 del 2005, tutti gli atti di investigazione, formati unilateralmente da una delle parti, hanno una maggiore incidenza nel rito abbreviato che in quello ordinario; e, d'altro canto, sarebbe consono al principio di parità delle armi consentire all'imputato l'utilizzo delle proprie investigazioni, anche perché sussistono poteri del pubblico ministero e del giudice idonei a salvaguardare la garanzia del contraddittorio.

Da ultimo, non potrebbe ravvisarsi alcun contrasto logico tra la previsione, da un lato, della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato non condizionato con la produzione di atti di investigazione difensiva del tipo considerato, e, dall'altro, della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria. A prescindere, infatti, dal rilievo che quest'ultimo può essere denegato e che non è vero che solo in esso il pubblico ministero può indicare testi a controprova, sarebbe evidente che il rito abbreviato condizionato è destinato a far fronte all'esigenza di introdurre nel giudizio una prova che non ha potuto formare oggetto di investigazione difensiva.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Fermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, «nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione — in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma, Cost. — degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti».



Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe, in primo luogo, l'art. 111, secondo e quarto comma, Cost., in quanto, in contrasto con il principio del «contraddittorio nella formazione della prova nella parità delle armi», permetterebbe che facciano ingresso nel processo, ai fini della decisione sul merito della *res iudicanda*, atti formati unilateralmente da uno degli antagonisti: e ciò senza che possa valere, come ragione di deroga al principio, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 111, il consenso dell'imputato, giacché tale consenso potrebbe avere ad oggetto solo gli elementi potenzialmente sfavorevoli all'imputato stesso, in quanto raccolti dalle altre parti, e non anche quelli scaturiti da una propria iniziativa d'indagine.

La norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost., giacché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il giudizio ordinario, nel quale per introdurre elementi probatori formati unilateralmente dall'imputato occorre il consenso delle altre parti, e il giudizio abbreviato, in cui — ad onta del trattamento premiale connesso alla scelta del rito alternativo — tale introduzione costituirebbe espressione di un diritto potestativo dell'imputato stesso.

L'art. 3 Cost. risulterebbe leso anche sotto l'ulteriore profilo della incoerenza sistematica con la previsione del giudizio abbreviato «condizionato» (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), nel quale l'imputato che voglia ottenere l'assunzione di un mezzo di prova si espone al rischio del rigetto della richiesta del rito alternativo da parte del giudice ed offre al pubblico ministero il diritto alla prova contraria. Tale istituto rimarrebbe, difatti, privo di significato a fronte del contemporaneo riconoscimento all'imputato del diritto potestativo di raccogliere unilateralmente il materiale probatorio, di selezionare solo quello utile a fini difensivi e di ottenerne, poi, incondizionatamente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato «ordinario».

2. — In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sulla considerazione che il giudice *a quo* avrebbe omesso di indicare se dagli atti di investigazione, depositati dal difensore, «emergessero fatti capaci di determinare in qualche modo, ove creduti, il giudizio sull'imputazione».


Un simile giudizio attiene, infatti, al merito della regiudicanda: laddove, invece, il quesito di costituzionalità investe il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzabilità, ai fini della deliberazione, del materiale investigativo prodotto dalla difesa nell'ambito del rito semplificato; utilizzabilità a fronte della quale il giudice *a quo* sarebbe tenuto comunque a valutare il suddetto materiale e a motivare, in sede di decisione, sul perché non lo ritenga eventualmente concludente o attendibile.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

3.1. — È necessario anzitutto precisare — quanto al *thema decidendum* — che la censura di incostituzionalità mira ad estromettere in radice dal materiale utilizzabile ai fini decisori nel giudizio abbreviato tutte quante le risultanze delle indagini difensive, almeno con riguardo agli «atti a contenuto dichiarativo» (limitazione, per vero, non chiarita, trattandosi di atti che costituiscono un momento qualificante di dette indagini, ma non i soli possibili), salve le fattispecie impeditive dell'acquisizione della prova in contraddittorio previste dall'art. 111, quinto comma, Cost. («impossibilità di natura oggettiva» e «provata condotta illecita»). Il quesito viene prospettato, invero, in termini generali, indipendentemente dalle modalità con le quali le investigazioni difensive siano portate alla cognizione del giudice del rito speciale (sono, dunque, comprese nella censura — che ne implicherebbe l'inutilizzabilità — anche quelle la cui documentazione fosse già nel fascicolo presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.). Il rimettente prescinde, poi e in particolare, dall'eventualità, verificatasi nel giudizio *a quo*, che la documentazione difensiva venga prodotta «a sorpresa» immediatamente prima della richiesta di giudizio abbreviato: ipotesi, questa, presa in esame dall'ordinanza n. 245 del 2005 di questa Corte, invocata dall'Avvocatura generale dello Stato nelle proprie difese, ma che attiene al diverso problema della parità delle parti nell'introduzione e non già nell'acquisizione e utilizzazione del materiale probatorio.

3.2. — Ciò premesso, quanto al primo dei parametri costituzionali evocati — vale a dire il principio del «contraddittorio nella formazione della prova nella parità delle armi», desumibile dalla disposizione combinata del quarto e del secondo comma dell'art. 111 Cost. — l'argomento fondante della tesi del rimettente è rappresentato dall'asserita esigenza di offrire una interpretazione non letterale del quinto comma dello stesso art. 111, nella parte in cui prefigura — demandando alla «legge» di regolarne «i casi» — una deroga a tale principio basata sul «consenso dell'imputato».

Secondo il giudice *a quo*, occorrerebbe infatti tener conto della valenza intrinseca del principio stesso — enunciato in rapporto al solo processo penale — il quale postula che le parti siano poste in grado di partecipare attivamente al momento genetico della prova, e non soltanto di formulare a posteriori valutazioni sull'elemento acquisito da una di esse in assenza dell'altra; contrapponendosi, per tal verso, al più generico principio dello svolgimento del processo in contraddittorio, che a mente del secondo comma dell'art. 111 Cost. deve improntare ogni tipo di processo.



Posto che nel nuovo art. 111 Cost. il concetto di «contraddittorio» risulterebbe evocato in due accezioni distinte — talora, cioè, nell'aspetto «oggettivo» di metodo di accertamento dei fatti; talaltra, invece, nel senso «soggettivo» di garanzia individuale — il rimettente assume che il contraddittorio di cui è parola nel quarto comma rappresenti propriamente una garanzia metodologica di tipo oggettivo, basata sulla convinzione che la formazione della prova con il contributo dialettico di tutte le parti (e alla presenza del giudice) assicuri nel migliore modo il corretto giudizio sui fatti oggetto dell'imputazione.

In questa prospettiva, il contraddittorio nella formazione della prova, in quanto valore funzionale al processo in sé, non sarebbe disponibile unilateralmente da alcuna delle parti. La previsione di una deroga basata sul «consenso» sarebbe giustificabile solo nell'ottica della «fattispecie vicaria»: il consenso dimostrerebbe, cioè, la «superfluità» del contraddittorio, potendosi presumere che la parte non rinunciarebbe ad esso, ove ritenesse l'elaborazione dialettica della prova suscettibile di condurre a risultati difformi, e a lei più favorevoli, di quelli forniti dall'atto di indagine unilateralmente espletato.

Affinché possa operare tale presunzione, sarebbe tuttavia indispensabile che il consenso promani dalla parte contrapposta a quella che ha raccolto l'elemento di indagine, e che risulterebbe, quindi, potenzialmente interessata ad escluderlo dal materiale probatorio. Di conseguenza, l'imputato potrebbe abdicare al metodo del contraddittorio solo in rapporto agli elementi di indagine raccolti dal pubblico ministero, e non anche a quelli scaturiti da una sua stessa iniziativa investigativa (la cui acquisizione dovrebbe essere semmai consentita dalla parte pubblica): e ciò anche ad evitare che si produca uno squilibrio inaccettabile alla luce del principio di parità delle parti, sancito dal secondo comma dell'art. 111 Cost.

3.3. — Questi assunti del giudice *a quo* non possono essere condivisi.


La constatazione che il principio del contraddittorio nella formazione della prova, enunciato dal primo periodo del quarto comma dell'art. 111 Cost., si traduca in un «metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio» (sentenza n. 32 del 2002) — così da evocare, secondo quanto affermato da questa Corte all'indomani della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la «dimensione oggettiva» del contraddittorio stesso (sentenza n. 440 del 2000) — non è, di per sé, dirimente circa le prospettive di salvaguardia sottese alla garanzia in parola, configurata dal dettato costituzionale come tipica ed esclusiva del processo penale. Profilo in rapporto al quale viene in precipuo rilievo proprio la previsione derogatoria di cui alla prima parte del quinto comma dello stesso art. 111 e che la citata sentenza n. 440 del 2000 non mancò di ricordare, pur senza approfondirne la valenza.

Come più di recente questa Corte ha rimarcato, difatti, «a prescindere da qualsiasi considerazione sulla validità della concezione oggettiva del contraddittorio», l'«enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost., secondo cui nel processo penale «la formazione della prova è regolata dal principio del contraddittorio», non comporta che il cosiddetto profilo oggettivo del medesimo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca comunque un aspetto del diritto di difesa», come attesta eloquentemente la circostanza che il successivo quinto comma, «nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento anzitutto al consenso dell'imputato» (sentenza n. 117 del 2007).

Catalogare i diritti sanciti dall'art. 111 Cost. in due classi contrapposte — ora, cioè, tra le «garanzie oggettive», ora tra quelle «soggettive» — risulta in effetti fuorviante, nella misura in cui pretenda di reinterpretare, in una prospettiva di protezione dell'efficienza del sistema e delle posizioni della parte pubblica, garanzie dell'imputato, introdotte nello statuto costituzionale della giurisdizione e prima ancora nelle Convenzioni internazionali essenzialmente come diritti umani.

Il senso della scelta costituzionale, sul versante che qui interessa, è in realtà immediatamente percepibile. Nel momento stesso in cui prevede una deroga basata sul «consenso dell'imputato» (e non già sul «consenso delle parti» o della «parte controinteressata»), ponendola per giunta al vertice della terna di ipotesi derogatorie ivi contemplate, il quinto comma dell'art. 111 Cost. rivela chiaramente che il principio del contraddittorio nel momento genetico della prova rappresenta precipuamente — nella volontà del legislatore costituente — uno strumento di salvaguardia «del rispetto delle prerogative dell'imputato» (in questi termini, si veda la sentenza n. 29 del 2009).

Nelle previsioni dell'art. 111 Cost. è stata delineata una protezione costituzionale specifica per l'imputato, particolarmente in tema di prove: insieme al suo diritto (storico connotato della difesa dell'accusato) di confrontarsi con le fonti di prova a carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa (terzo comma), insieme altresì al divieto di provare la sua colpevolezza sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte sua o del suo difensore (quarto comma, secondo periodo), si è infine riconosciuta la sua facoltà di rinunciare unilateralmente all'assunzione delle prove in contraddittorio (quinto comma).



3.4. — Questa ultima previsione non implica, tuttavia, che il legislatore ordinario sia tenuto a rendere sistematicamente disponibile il contraddittorio nella formazione della prova, prevedendone la caduta ogni qualvolta l'imputato manifesti una volontà in tale senso. L'enunciato normativo — «la legge regola i casi [...]» — si attegga difatti, per tale verso, in termini permissivi: esso legittima, cioè, il legislatore ordinario a prevedere ipotesi nelle quali il consenso dell'imputato, unitamente ad altri presupposti, determina una più o meno ampia acquisizione di elementi di prova formati unilateralmente; e ciò, in particolare, ove si intenda assecondare esigenze di economia processuale, lasciando spazio — allorché il soggetto, nel cui precipuo interesse la garanzia è posta, ritenga di potervi rinunciare — ad istituti idonei a contenere i tempi occorrenti per la definizione del processo e le risorse in esso impiegate. Laddove è peraltro implicito che la fattispecie debba essere comunque configurata in maniera tale da assicurare uno svolgimento equilibrato del processo, evitando che la rinuncia al contraddittorio da parte dell'imputato pregiudichi a priori la correttezza della decisione.


In questa prospettiva, il legislatore ben può configurare (e talora, anzi, non può esimersi dal configurare), in determinati casi, quale fattispecie di deroga al contraddittorio non già il solo consenso dell'imputato, ma l'accordo delle parti, come avviene, tipicamente, nelle diverse ipotesi di acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o della documentazione dell'attività di investigazione difensiva (artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 500, comma 7, 513, comma 2, e 555, comma 4, cod. proc. pen.). La considerazione giova, tra l'altro, a dimostrare l'infondatezza dell'assunto del giudice *a quo*, stando al quale, ove si ritenesse che, ai sensi del quinto comma dell'art. 111 Cost., il consenso del solo imputato sia sufficiente ai fini della deroga al contraddittorio nella formazione della prova, le citate disposizioni in tema di acquisizione concordata delle prove diverrebbero incostituzionali, poiché «aggraverebbero» la posizione dell'imputato rispetto a quanto stabilito dalla Costituzione. Vale, invece, il contrario, dovendosi considerare che le suddette fattispecie di accordo delle parti appaiono coerenti con il contesto del giudizio in dibattimento, sede processuale destinata — tutto all'opposto di quella del giudizio abbreviato — al pieno sviluppo del contraddittorio attraverso l'assunzione dialettica della prova, onde si giustifica che una deroga a esso possa fondarsi solo sulla rinuncia «incrociata» delle parti, a fronte di una regola generale — discendente dal principio della separazione delle fasi — di inutilizzabilità, se non per le contestazioni, degli atti di indagine, sia del pubblico ministero che del difensore.

È a questo proposito che viene, in effetti, in rilievo il principio di parità delle parti, sancito dal secondo comma dell'art. 111 Cost. Ma non già nel senso — contrastante con la lettera del quinto comma — di imporre che, quando si discuta dell'utilizzabilità a fini decisori delle investigazioni difensive, occorra sempre e comunque il consenso del pubblico ministero (e delle altre parti); quanto piuttosto nell'altro di impegnare il legislatore ordinario ad evitare che i presupposti e le modalità operative del riconoscimento all'imputato della facoltà di rinunciare alla formazione della prova in contraddittorio determinino uno squilibrio costituzionalmente intollerabile tra le posizioni dei contendenti o addirittura una alterazione del sistema.

3.5. — Ciò non avviene nell'ambito del giudizio abbreviato, ove gli atti di investigazione difensiva acquistano valore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'intera indagine preliminare, alla pari con quelli dell'indagine del pubblico ministero e quindi con rinuncia generalizzata al contraddittorio per la formazione della prova.

In simile cornice, l'utilizzabilità anche degli atti di investigazione difensiva — compresi quelli a contenuto dichiarativo — come conseguenza del consenso-rinuncia del solo imputato, implicato dalla richiesta di giudizio abbreviato, non può ritenersi, di per sé, lesiva del principio di parità delle parti, il quale, oltre tutto — per consolidata giurisprudenza di questa Corte —, non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze di funzionale e corretta amministrazione della giustizia; e ciò anche in una prospettiva di complessivo riequilibrio dei poteri dei contendenti, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quella in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (tra le molte, sentenze n. 320 e n. 26 del 2007).

La fase delle indagini preliminari è, in effetti, caratterizzata da un marcato squilibrio di partenza fra le posizioni delle parti, correlato alla funzione istituzionale del pubblico ministero: i poteri e i mezzi investigativi di cui dispone la parte pubblica restano — anche dopo gli interventi operati dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, in tema di disciplina delle investigazioni difensive — largamente superiori a quelli di cui fruisce la difesa. Se, dopo una fase così congegnata, viene offerto all'imputato uno strumento che, nel quadro di un'acquisizione globale dei risultati di tale fase, renda utilizzabili ai fini della decisione anche gli atti di indagine della difesa, non può dunque ravvisarsi alcuna compromissione del principio costituzionale in questione.



Anzi, la disciplina delle indagini difensive, introdotta con detta legge n. 397 del 2000 (una delle leggi dichiaratamente attuative della riforma dell'art. 111 Cost.), si è proposta proprio con lo scopo di conseguire un minore squilibrio tra le posizioni della parte pubblica e dell'indagato-imputato, delineando una tendenziale pari valenza delle indagini di entrambi.

D'altro lato, prospettare che, in questa situazione, il consenso dell'imputato possa operare solo verso i risultati delle indagini del pubblico ministero (definiti come «potenzialmente a carico») e non anche verso quelli delle proprie (assumendosi illogico, perché ovvio e implicito, un tale consenso), contrasta non solo, come detto, con il chiaro dettato costituzionale, ma con il sistema e con la stessa configurazione del rito speciale. In primo luogo, dovere specifico del pubblico ministero è quello della completezza delle proprie indagini, che, dunque, dovrebbero includere anche la puntuale e rigorosa verifica e «tenuta» degli elementi «a carico» nel riscontro con quelli eventualmente «a discarico». In secondo luogo, non è di per sé accettabile la frammentazione dei risultati dei singoli atti di indagine, una volta che la richiesta di giudizio abbreviato implica accettazione complessiva di tutti e rinuncia del pari complessiva, in relazione a tutti, all'assunzione dialettica in contraddittorio dei dati di rilievo probatorio da essi recati. In questa prospettiva lo stesso imputato, rinunciando al contraddittorio nell'assunzione anche dei dati a sé favorevoli, rinuncia a consolidarne la valenza probatoria ad un livello più alto e certo, quale è indubbiamente quello appunto del contraddittorio.

3.6. — Parimenti infondate si rivelano le censure di violazione dell'art. 3 Cost.

Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra il giudizio ordinario (nel quale per introdurre elementi probatori formati unilateralmente dall'imputato occorre il consenso delle altre parti) e il giudizio abbreviato (nel quale, invece, nonostante la diminuzione di pena connessa alla scelta del rito, tale introduzione formerebbe oggetto di un «diritto potestativo» dell'imputato stesso), vale il rilievo, dianzi fatto, che gli istituti processuali posti a raffronto — accordo sulla acquisizione a fini probatori di determinati atti di indagine e rito abbreviato — risultano disomogenei e non assimilabili.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, difatti, gli accordi che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo l'ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale: e ciò a differenza di quanto avviene per il rito abbreviato, la cui peculiarità consiste proprio nel fatto di essere un modello alternativo al dibattimento che continua a fondarsi essenzialmente sul materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da qualsiasi meccanismo di tipo pattizio e consente solo una limitata acquisizione di elementi integrativi, così da potersi configurare tuttora quale rito «a prova contratta» (ordinanza n. 182 del 2001).

3.7. — Il rimettente lamenta, per altro verso, una presunta incoerenza sistematica, dovuta al fatto che il diritto dell'imputato di ottenere l'utilizzazione a fini decisori del materiale investigativo da lui stesso raccolto (e «selezionato»), tramite richiesta di giudizio abbreviato «incondizionato», svuoterebbe di senso l'istituto del giudizio abbreviato «condizionato», nel quale l'imputato che voglia ottenere l'assunzione di un mezzo di prova si espone al rischio del rigetto della richiesta del rito alternativo da parte del giudice e offre al pubblico ministero il diritto alla prova contraria.

Anche a prescindere, peraltro, dal rilievo che l'ipotizzata perdita di «appetibilità» di una delle varianti di un istituto premiale a fronte della configurazione impressa ad altra variante si risolve in un mero problema di equilibri interni all'istituto stesso, e non già di legittimità costituzionale, l'assunto del rimettente si espone ad una duplice obiezione.


Da un lato, infatti, l'equiparazione, operata dal giudice *a quo*, tra dichiarazione assunta unilateralmente dal difensore a fini di indagine (che fa ingresso nel materiale utilizzabile nel caso di giudizio abbreviato semplice) e la prova formata in contraddittorio davanti al giudice (di cui il giudice stesso si avvale nell'abbreviato «condizionato») non è corretta, essendo significativamente dissimile la relativa capacità dimostrativa.

Dall'altro lato, poi — come nota anche l'Avvocatura generale dello Stato — il giudizio abbreviato «condizionato» conserva comunque una sua utilità e un suo significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire, per qualunque ragione, tramite lo strumento delle investigazioni difensive.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0430

N. 185

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Contributo automaticamente conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 - Decadenza per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati relativi agli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza della sanzione, ritenuta non proporzionata alla violazione di un adempimento meramente formale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Contributo automaticamente conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 - Decadenza per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati relativi agli investimenti realizzati - Ritenuta violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sussistendo deroga alla disciplina generale in tema di statuto del contribuente (legge n. 212/2000) - Inconferenza del principio evocato a parametro e inidoneità della legge n. 212/2000 a fondare il giudizio di costituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, art. 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 2, 5 e 6.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con ordinanze depositate il 27 giugno 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari in controversie vertenti tra diversi contribuenti e l'Agenzia delle entrate, iscritte ai numeri da 422 a 425 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;



Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, con quattro ordinanze di analogo contenuto depositate il 27 giugno 2008 ed emesse in giudizi promossi da alcuni contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, identica questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), il quale fissa il 28 febbraio 2003 come termine ultimo, «a pena di decadenza dal contributo», per l'invio dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da parte dei soggetti che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, il contributo, nella forma di credito di imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

che, secondo quanto riferito dal rimettente, nei giudizi *a quibus* i contribuenti hanno impugnato i provvedimenti di avviso di recupero di crediti d'imposta emessi dall'Agenzia delle entrate a séguito della «decadenza dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, [...] a causa del mancato invio della documentazione telematica» imposto dalla norma denunciata;

che il giudice *a quo* afferma di avere già esaminato in precedenti giudizi la fattispecie di contribuenti che, avendo utilizzato un credito d'imposta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, non avevano poi trasmesso i dati necessari all'amministrazione per la corretta verifica dell'utilizzo, come imposto dalla disposizione censurata, e di avere interpretato tale ultima disposizione, nel senso dell'inapplicabilità della decadenza ivi prevista;

che lo stesso rimettente ritiene che — a séguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 124 del 2006, la quale ha dichiarato manifestamente inammissibili o manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale relative al citato art. 62, comma 1, lettera *a*), della legge n. 289 del 2002 — deve escludersi che la norma censurata «possa essere oggetto di interpretazione adeguatrice»;

che, a detta del giudice *a quo*, sussistono pertanto profili di illegittimità costituzionale della norma in questione diversi da quelli che sono stati già oggetto del giudizio della Corte;


che, in particolare, il rimettente sostiene che la disposizione denunciata viola l'art. 3 Cost., perché «assoggetta alla stessa sanzione situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali il contribuente ha indebitamente usufruito dell'agevolazione in parola», e l'art. 97 Cost., perché «deroga alla disciplina generale dettata dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuto del contribuente»;

che, quanto alla prima censura, lo stesso rimettente osserva che la sanzione della decadenza non è proporzionata alla violazione dell'obbligo di invio dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e che il legislatore ha irragionevolmente «trattato in maniera identica situazioni ben differenti sul piano sostanziale», perché: *a*) appare ragionevole che il contribuente che ha già usufruito dell'agevolazione «faccia legittimo affidamento nella conclusione degli adempimenti a suo carico, ed attenda eventuali iniziative di controllo dell'amministrazione finanziaria, omettendo quindi di acquisire ulteriori informazioni circa nuovi adempimenti a suo carico»; *b*) la legge non ha disciplinato «il procedimento di applicazione della sanzione, prevedendo una preventiva fase di contestazione nella quale al contribuente sia data la possibilità di porre rimedio all'omissione, fornendo i dati richiesti»; *c*) l'omissione avrebbe potuto essere sanzionata «con l'applicazione di una sanzione amministrativa, eventualmente di importo proporzionale all'importo del beneficio utilizzato»; *d*) «il legislatore ha invece sanzionato allo stesso modo i comportamenti di quanti abbiano utilizzato il beneficio in assenza dei necessari presupposti e di quanti abbiano solo omesso la trasmissione dei dati»;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., il rimettente afferma che «i principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, informazioni del contribuente, conoscenza degli atti e semplificazione, dettati dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuto del contribuente, sono stati derogati in una situazione nella quale proprio il piccolo contribuente aveva una particolare difficoltà a conoscere la volontà del legislatore»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, secondo la difesa erariale: *a*) la norma censurata non può essere considerata intrinsecamente irragionevole, perché contempera l'interesse del singolo a conservare il contributo già acquisito con l'interesse dell'amministrazione a tenere sotto controllo gli effetti dell'applicazione della disciplina agevolativa; *b*) la legittimità costituzionale della norma non può essere valutata alla luce della legge n. 212 del 2000, che «non esprime principi di rilevanza costituzionale»; *c*) il rimettente, non chiarendo se i crediti di imposta oggetto dei giudizi *a quibus* siano già stati utilizzati dai contribuenti, impedisce di verificare se i rapporti tributari dedotti in giudizio siano esauriti o ancora in essere.



Considerato che, con quattro ordinanze di rimessione di analogo contenuto, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 62, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), il quale fissa il 28 febbraio 2003 come termine ultimo, «a pena di decadenza dal contributo», per l'invio dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da parte dei soggetti che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, il contributo, nella forma di credito di imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

che i giudizi promossi con le predette ordinanze devono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi, data l'identità delle sollevate questioni;

che il rimettente ritiene che la disposizione denunciata violi l'art. 3 Cost., perché assoggetta alla stessa sanzione della decadenza dal beneficio «situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali il contribuente ha indebitamente usufruito dell'agevolazione», e l'art. 97 Cost., perché «deroga alla disciplina generale dettata dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuto del contribuente»;

che la censura proposta dal rimettente con riferimento all'art. 3 Cost. è manifestamente infondata;

che, al riguardo, va premesso che, con l'ordinanza n. 124 del 2006, questa Corte ha già proceduto alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento e all'individuazione, in tale ambito, della *ratio* della norma denunciata;

che, secondo tale ricostruzione, l'art. 8 della legge n. 388 del 2000 — secondo la formulazione precedente alla modifica apportata dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 —, nell'intento di introdurre incentivi automatici per il sostegno all'economia nelle zone svantaggiate, riconosceva alle imprese che effettuavano nuovi investimenti nelle aree individuate nel comma 1 un contributo immediatamente fruibile nella forma del credito di imposta, da far valere, mediante compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale era realizzato il nuovo investimento (comma 5);


che lo stesso art. 8 non condizionava la fruizione di tale contributo ad un previo assenso dell'amministrazione finanziaria, ma riservava ad una fase successiva le «verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione» dell'agevolazione medesima e a vagliare la «qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti di politica economica» (comma 8);

che, in séguito, il legislatore ha modificato, con l'art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, l'art. 8 citato, restringendo a specifici settori produttivi il novero delle imprese destinatarie dell'agevolazione ed eliminando l'automaticità della fruizione del contributo, a partire dall'8 luglio 2002;

che, in particolare, ha stabilito che da tale data il contributo è conseguito, nei limiti dei fondi stanziati, solo previo assenso dell'Agenzia delle entrate sull'istanza appositamente presentata dagli interessati e «contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza» (comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, introdotto dall'art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002);

che, nel quadro di questo nuovo sistema basato sulla fruizione del contributo previo assenso, la norma censurata ha previsto una nuova procedura di acquisizione dei dati sugli investimenti realizzati, ponendo il relativo obbligo informativo a carico sia delle imprese che hanno già conseguito in via automatica il diritto al contributo, sia di quelle che lo hanno conseguito previo assenso dell'Agenzia delle entrate;

che, quanto alla *ratio* della norma censurata, la Corte ha precisato, con la medesima ordinanza n. 124 del 2006, che tale anticipata acquisizione di dati consente di perseguire sia la finalità di rendere più tempestive e meno onerose per l'amministrazione finanziaria le verifiche sulla spettanza del contributo, sia le finalità, di pari interesse pubblico, indicate nell'alea del comma 1 del citato art. 62 della legge n. 289 del 2002, della «prevenzione di comportamenti elusivi» e della realizzazione di «adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi»;



che, nella fase di passaggio dal regime fondato sulla fruizione automatica del contributo a quello fondato sulla sua fruizione previo assenso, la sollecita acquisizione di dati esaurienti assume una speciale importanza in relazione alle imprese che hanno già conseguito in via automatica il contributo;

che, infatti, queste ultime imprese, in base alla disciplina prima vigente, avevano fornito all'amministrazione finanziaria, con la dichiarazione dei redditi, soltanto quei pochi dati richiesti all'epoca per far valere il credito di imposta; con la conseguenza che esse potevano essere assoggettate solo agli eventuali controlli della dichiarazione previsti dalla legge in via ordinaria;

che, in considerazione delle sopra evidenziate esigenze di tempestiva integrazione dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, risulta non irragionevole che la «decadenza dal contributo» automaticamente conseguito sia prevista tanto per l'ipotesi del mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi, quanto per quella della riscontrata insussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione;

che, infatti, la comminatoria di tale sanzione è diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all'immediata disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all'epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del contributo (ordinanza n. 124 del 2006);

che, dunque, la denunciata disparità di trattamento non sussiste, perché la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la *ratio* della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni; limiti che, come questa Corte ha più volte affermato, vanno individuati esclusivamente nella «palese arbitrarietà od irrazionalità» (*ex plurimis*, sentenze n. 346 del 2003 e n. 431 del 1997 e ordinanze n. 46 del 2009, n. 124 del 2006 e n. 275 del 2005);

che anche la censura per cui la norma denunciata, derogando «alla disciplina generale dettata dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212», violerebbe l'art. 97 Cost., è manifestamente infondata, perché — contrariamente a quanto assume il rimettente — da un lato, la norma censurata non attiene all'organizzazione dei pubblici uffici cui si riferisce il citato art. 97 Cost., dall'altro le disposizioni della legge n. 212 del 2000 non costituiscono parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale (*ex multis*, ordinanze n. 180 del 2007 e n. 216 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE


Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0431



N. 186

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Interventiva promulgazione della delibera legislativa con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa Regione Siciliana 23 ottobre 2008, artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s); Statuto Regione Siciliana, art. 14.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblée regionale siciliana 23 ottobre 2008, di approvazione del disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 31 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 7 novembre 2008 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2008;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che con ricorso notificato il 31 ottobre 2008, depositato il 7 novembre 2008 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) e per interferenza nella materia penale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblée regionale siciliana 23 ottobre 2008, che approva il disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette);

che l'art. 1 della delibera legislativa censurata sostituisce il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), prevedendo che «[n]ei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attività agro-silvo-pastorali, gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati»;

che l'art. 4, comma 1, della medesima delibera legislativa censurata integra l'articolo 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), aggiungendo dopo la parola «minerali» le parole «e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà in area di parco»;



che l'art. 3, comma 1, della stessa delibera legislativa, infine, prevede che «[i] piani di cattura — prelievi faunistici o di abbattimento controllato — predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento; le modalità di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.); le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell'ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre Amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano»;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in particolare, censura, sotto vari profili, l'art. 1 della citata delibera, limitatamente agli incisi «di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà» e «o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attività agro-silvo-pastorali» ed il successivo art. 4, comma 1, limitatamente all'inciso «di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà in area di parco»;

che per il Commissario dello Stato tali previsioni, anzitutto, violerebbero l'art. 9 Cost., esorbiterebbero dalle competenze statutarie primarie in materia di caccia e di pesca di cui all'art. 14 dello statuto speciale della Regione siciliana e sarebbero in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto consentono all'interno della aree protette prelievi ed abbattimenti di animali anche per ragioni ulteriori e diverse da quelle di ricomposizione degli equilibri ecologici, che sarebbero, invece, le uniche consentite dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

che tali ultime disposizioni, per il Commissario dello Stato, sarebbero vincolanti per il legislatore regionale perché recherebbero principi fondamentali della materia ambientale ed atteso che la materia faunistica, anche quando concerne aspetti legati alla caccia, dovrebbe ritenersi ricompresa in quella più ampia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale;

che per altro verso le disposizioni censurate, in quanto privilegiano attività, quali quelle silvo-pastorali, che possono essere regolamentate, limitate ed addirittura vietate all'interno delle aree protette, sarebbero, per il ricorrente, affette da irragionevolezza, «con ciò ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione»;

che le disposizioni censurate, inoltre, «nell'estendere i piani di cattura e/o di abbattimento alle specie domestiche inselvatichite e alle specie viventi delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà», introdurrebbero una definizione non contemplata nell'ordinamento e si porrebbero in contrasto con le norme di tutela degli animali domestici di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), nonché costituirebbero una ingiustificabile deroga alla disciplina di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

che le previsioni degli artt. 1 e 4, comma 1, della delibera legislativa regionale censurata, infine, costituirebbero, per il ricorrente, una «palese interferenza in materia penale, esclusa dalla competenza legislativa regionale, laddove legittima[no] comportamenti sanzionati penalmente dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 poiché potrebbero rientrare nella nuova definizione testè introdotta anche gli animali oggetto di tutela da parte del titolo IX-bis del libro II del codice penale»;

che il Commissario dello Stato censura, sotto vari profili, altresì, l'art. 3, comma 1, della delibera legislativa 23 ottobre 2008 dell'Assemblea regionale siciliana, limitatamente all'inciso «le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.)»;

che, anzitutto, tale disposizione, che consente ipotesi di utilizzo della fauna selvatica (compresa quella della commercializzazione) diverse da quelle previste dallo Stato, esulerebbe dalla competenza regionale e sarebbe in contrasto con l'art. 1 della legge n. 157 del 1992, che riconosce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, posto che solo allo Stato, in quanto proprietario *ope legis* della fauna selvatica, spetterebbe disciplinarne l'utilizzo;

che, per altro verso, la previsione in questione, «nel contemplare tra le finalità dell'abbattimento cui destinare gli animali oggetto dei piani di cattura ed abbattimento anche la commercializzazione costituisce un'interferenza in materia penale giacché rende lecite attività (vendita e detenzione di fauna selvatica) vietate dall'art. 21 della legge n. 157/1992 e sanzionate penalmente dall'art. 30 della medesima legge».

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché in relazione all'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale della Regione siciliana) e per interferenza nella materia penale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 23 ottobre 2008, che approva il disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette);



che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 14 novembre 2008, n. 12, con omissione delle parti delle disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanza n. 304 del 2008);

che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0432

N. 187

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - *Petitum* oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.


- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, sostituito dall'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), promossi dal Giudice di pace di Morbegno, con due ordinanze del 16 aprile e con ordinanze del 17 giugno, dell'1, 2, 4 e 10 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. da 297 a 299 e da 331 a 334 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2008;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che il Giudice di pace di Morbegno, con sette ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 297, 298, 299, 331, 332, 333 e 334 del 2008) — premesso che i soggetti di cui alle sette ordinanze emesse in altrettanti giudizi erano stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, che tutti si erano volontariamente sottoposti ad alcool-test e che il prefetto competente aveva emesso provvedimento di sospensione della patente — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che «la sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcool-test e coloro che non vi si sottopongono, perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti, con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi»;

che, secondo il rimettente, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;


che è intervenuto in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stato impugnato l'art. 186 del codice della strada, mentre il giudizio verte sul provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida emesso *ex art.* 223 dello stesso codice;

che, inoltre, la questione sarebbe comunque infondata, per essere state apprestate sanzioni di natura diversa per fattispecie diverse, dal momento che la condotta di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada si esaurisce nel rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, mentre quella descritta dall'ipotetico *tertium comparationis* di cui all'art. 186, comma 2, consiste nella guida in stato di ebbrezza alcolica.

Considerato che il Giudice di pace di Morbegno in ciascuna delle ordinanze in epigrafe dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico;

che i giudizi, in quanto riguardanti la stessa norma, oggetto di identiche censure da parte delle ordinanze di remissione, devono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;

che le ordinanze presentano un *petitum* oscuro e di difficile interpretazione, che non consente a questa Corte l'esatta identificazione del *thema decidendum* e determina, per ciò solo, la manifesta inammissibilità della questione;



che, inoltre, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 186 del codice della strada, in tema di rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico, di cui non deve fare applicazione nei giudizi *a quibus*, centrati sull'opposizione avverso il decreto di sospensione della patente *ex art.* 233 del codice della strada;

che l'indicazione quale oggetto di censura di una norma irrilevante nel giudizio *a quo* comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*: ordinanze nn. 50 del 2009, 265 e 263 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0433

N. 188

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.


Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Deposito del ricorso e dell'ordinanza dichiarativa della ammissibilità - Termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione - Decorrenza dal momento in cui ricorrente, purché diligentemente attivatosi, ha avuto la prova delle eseguite notificazioni.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 26, comma 3.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione - Ininfluenza della tardiva restituzione della relata di notificazione al ricorrente, non avendo questi adempiuto all'onere di diligenza sussistente a suo carico in caso di notificazione a mani proprie del destinatario - Improcedibilità del ricorso.

– Deliberazione della Camera dei deputati 12 settembre 2007 (doc. IV-ter, n. 5-A).

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 26, comma 3.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a séguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 settembre 2007, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso notificato il 17 novembre 2008, depositato in cancelleria con plico spedito il 18 dicembre 2008 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, con ricorso del 25 febbraio 2008, la sezione distaccata di Desio del Tribunale di Monza, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 12 settembre 2007 (doc. IV-ter, n. 5-A), secondo la quale talune affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni concernono opinioni espresse dal medesimo deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente premette, in punto di fatto, che il deputato Sgarbi era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale, per rispondere del delitto di diffamazione continuata ed aggravata (art. 595 del codice penale), per aver offeso, in alcuni articoli di stampa pubblicati il 26 novembre ed il 4 dicembre 2002 e contenenti le suddette affermazioni, l'onore e la reputazione dei sopra indicati magistrati, quali componenti del Collegio che aveva disposto l'arresto del senatore Lino Jannuzzi;

che per il medesimo ricorrente, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti della garanzia prevista per i membri del Parlamento dall'art. 68 Cost., le espressioni utilizzate dal deputato Sgarbi «non attengono alla sua funzione di membro della Camera e, soprattutto, non sussiste alcun nesso funzionale tra l'attività parlamentare esercitata in concreto [...] e tale manifestazione del pensiero *extra moenia*»;

che il ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 Cost., chiede l'annullamento della citata delibera di insindacabilità;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 360 del 2008, con la quale è stata disposta la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla medesima ordinanza, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, con ulteriore termine di venti giorni dalla data dell'ultima notificazione per il deposito del ricorso e dell'ordinanza che ha ammesso il conflitto, con la prova dell'avvenuta notificazione;

che, ricevuta in data 4 novembre 2008 la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto, il Tribunale di Monza ha notificato copia di tale provvedimento, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, a mani proprie, in data 17 novembre 2008;

che l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte di appello di Roma ha restituito al suddetto Tribunale la relata di notificazione mediante atto spedito l'11 dicembre 2008 e pervenuto — come da timbro apposto su di esso — alla cancelleria del Tribunale il 17 dicembre successivo;

che il ricorrente ha depositato il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta notificazione, mediante plico postale spedito il 18 dicembre 2008 alla cancelleria della Corte costituzionale, ove è pervenuto in data 22 dicembre 2008;



che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccedendo preliminarmente l'inammissibilità del conflitto, stante la mancata specificazione, nel ricorso, del provvedimento giudiziario cui si riferiscono le dichiarazioni ritenute lesive, vale a dire del provvedimento concernente l'arresto del senatore Jannuzzi, così da rendere impossibile l'esatta identificazione dell'oggetto delle dichiarazioni medesime;

che, nel merito, la Camera chiede che il ricorso sia dichiarato infondato, perché: 1) le opinioni in contestazione, riconducibili ad una forma di critica all'operato della magistratura nei rapporti con i titolari di cariche rappresentative e nell'uso dei poteri coercitivi, hanno «a fondamento una valutazione eminentemente politica»; 2) tale «fondamento politico, sebbene non possa bastare, di per sé, ad imporre l'applicazione dell'art. 68 Cost.», rende «probabile [...] la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e gli atti tipici di funzione»; 3) sussiste una connessione specifica tra le dichiarazioni incriminate e l'attività parlamentare del deputato, consistente in una serie di atti parlamentari, precedenti alla vicenda giudiziaria e relativi, per un verso, alle «ritenute inefficienze, inadeguatezze e carenze di una parte della magistratura» e, per altro verso, «all'uso, ritenuto errato e pregiudizievole, dei poteri coercitivi ad essa riconosciuti»; 4) dunque, le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi hanno palesato «all'esterno i contenuti di opinioni già manifestate nel recinto parlamentare, in pieno collegamento con [la] sfera della politica parlamentare»;

che, con successiva memoria depositata in prossimità della Camera di consiglio, la Camera dei deputati ha altresì eccepito l'improcedibilità del conflitto per inosservanza del termine per il deposito del ricorso, insistendo, comunque, nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato che il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 12 settembre 2007, secondo la quale le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, e contenute in alcuni articoli di stampa pubblicati il 26 novembre ed il 4 dicembre 2007, concernono opinioni espresse dal medesimo deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;

che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilità del conflitto per l'inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione fissato, dall'ordinanza n. 360 del 2008 che ha ammesso il conflitto, per il deposito — presso la cancelleria della Corte costituzionale — del ricorso e dell'ordinanza, con la prova della loro notificazione;

che l'eccezione è fondata;

che — al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità — il termine di venti giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (nel testo di cui alla deliberazione 16 marzo 1956) per il deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito (*ex plurimis*, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006);


che, poiché tale deposito degli atti deve avvenire — ai sensi dello stesso art. 26, terzo comma, delle norme integrative — «con la prova delle notificazioni», il *dies a quo* della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni;

che, nella specie, il Tribunale ricorrente ha ricevuto in data 4 novembre 2008 la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto e, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, ne ha tempestivamente notificato copia alla Camera dei deputati in data 17 novembre 2008 (cioè entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, fissato nell'ordinanza stessa), ricevendo in restituzione la relata di notificazione, con atto spedito dall'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte di appello di Roma in data 11 dicembre 2008 e pervenuto il 17 dicembre successivo — come da timbro apposto su di esso — alla cancelleria del suddetto Tribunale;

che il Tribunale di Monza, con plico postale spedito il 18 dicembre 2008 e pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale il 22 dicembre successivo, ha depositato gli atti notificati, con la prova della loro notificazione;

che pertanto, mentre il ricorso e l'ordinanza risultano tempestivamente notificati il 17 novembre 2008, il loro deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale, con la prova della notificazione, è stato effettuato il 18 dicembre 2008, oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla data della loro notificazione;

che, in proposito, non esclude la tardività del deposito la circostanza che la relata della notificazione alla Camera dei deputati sia stata restituita al giudice ricorrente solo il 17 dicembre 2008, quando il citato termine per il deposito degli atti notificati era già decorso;



che infatti, nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie;

che, mentre nella notificazione a mezzo posta il notificante, dopo aver consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare, non ha particolari oneri di diligenza, dovendo solo attendere la restituzione dell'avviso postale di ricevimento — avviso che costituisce prova certa della data sia dell'avvenuta consegna del plico al destinatario sia della comunicazione di tale consegna al notificante —, nella notificazione a mani proprie, invece, sussiste uno specifico onere di diligenza a carico del notificante;

che infatti, con riguardo a tale ultima modalità di notificazione, questa Corte ha già affermato che l'ufficiale giudiziario — pur se tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall'autorità per gli atti da essa richiesti (art. 108, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229) — non ha «l'obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» (sentenza n. 247 del 2004) e che «il notificante [...] deve diligentemente attivarsi, facendo in modo — per quanto egli può controllare — che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo» (sentenza n. 247 del 2004, già citata; ordinanza n. 278 del 2004);

che dunque, con riferimento al ricorso proposto dal Tribunale di Monza, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0434


N. 189

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della regione Valle d'Aosta - Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, artt. 8, 9, comma 3, lett. a) e Allegato A, lett. g), h), i), j), k) e l).
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, terzo comma; Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3 lett. l); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, comma 3, lettera *a*), e dell'Allegato A, lettere *g*), *h*), *i*), *j*), *k*) e *l*), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 - 19 giugno 2008, depositato in cancelleria il 24 giugno 2008 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2008;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto che con ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 16 giugno 2008, pervenuto presso la sede della destinataria Regione il successivo 19 giugno e depositato il giorno 24 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3, lettera *l*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9, comma 3, lettera *a*), nonché dell'Allegato A, lettere *g*), *h*), *i*), *j*), *k*) e *l*), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2008, n. 16;


che la legge regionale n. 4 del 2008 disciplina l'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attività di allarme, soccorso, trasporto, comunicazione, accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera, «al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria», regolando, altresì, le modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo;

che l'art. 8 della legge regionale in oggetto detta disposizioni in materia di inquadramento della dirigenza medica nel ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale, stabilendo che «i medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi)»;

che il successivo art. 9, comma 3, lettera *a*), stabilisce che nelle «sedi di ambulanze medicalizzate», attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, opera, di norma, oltre al personale sanitario, dipendente o convenzionato, personale tecnico specializzato, per la definizione dei cui compiti e delle cui funzioni la norma rinvia all'Allegato A della stessa legge regionale;

che, secondo l'Allegato A, il personale suddetto opera «previa specifica formazione e certificazione riconosciuta dall'Azienda USL ed in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle disposizioni regionali vigenti», svolgendo le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore, oltre ad attività di tecnico operatore di centrale e di formatore;

che il ricorrente denuncia, innanzitutto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2008, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 3, lettera *l*), dello statuto speciale;



che, secondo il ricorrente, la censurata disposizione, prevedendo l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge, protrarrebbe l'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «che ha ormai esaurito i suoi effetti»;

che invero — prosegue la difesa erariale — la citata norma transitoria consentiva l'inquadramento nel ruolo sanitario, previa maturazione del requisito consistente nel possesso di cinque anni di servizio a tempo indeterminato, dei soli medici addetti alle aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che fossero in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

che, così disponendo, l'impugnato art. 8 si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella suddetta disposizione statale e, conseguentemente, con l'art. 3, lettera l), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» e con le relative norme di attuazione;

che il ricorrente si duole, altresì, della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita alla Regione di cui si tratta anche la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

che la stessa disposizione è pure censurata in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente, riconosciuta alla Regione in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost.;

che la medesima disposizione contrasterebbe, infine, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., attribuendo ad un gruppo di medici individuato in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato nonché oltre i limiti derogatori previsti dalla predetta norma statale di principio, un trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi che prestano servizio in condizioni analoghe, e concedendo, attraverso l'inquadramento in questione, l'accesso al ruolo sanitario in assenza di concorso pubblico;

che l'art. 9, comma 3, lettera a), e l'Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge regionale in oggetto sono impugnati per asserita violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 3, lettera l), dello statuto speciale;


che per il ricorrente l'impugnata disciplina, individuando, nell'ambito del personale tecnico specializzato che opera nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell'«autista soccorritore» e le connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore», eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» riconosciuta alla Regione dall'art. 3, lettera l), dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché in materia di «professioni» e di «tutela della salute» che devono ritenersi attribuite a detta Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

che — sostiene il ricorrente — l'Allegato A, nell'elencare le attività dell'autista soccorritore, per un verso utilizza formule ampie e generiche che possono tradursi, in concreto, nella possibilità di svolgere attività riservate a professionisti sanitari e, per altro verso, nel prevedere la possibilità che l'autista soccorritore si occupi di specifiche problematiche di medicina d'urgenza, «di fatto» autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista-soccorritore e rientrano in maniera inequivocabile nelle competenze delle professioni sanitarie degli infermieri;

che, così disponendo, le impugnate disposizioni individuerebbero «di fatto» una nuova professione sanitaria, ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte e recepito nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), in particolare negli artt. 1, comma 3, e 4, comma 2, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

che, con atto depositato l'11 luglio 2008, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta la quale, riservandosi ogni più ampia difesa, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del presente ricorso.

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Valle d'Aosta, con la legge regionale 6 aprile 2009, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4), pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale 14 aprile 2009, n. 15, è intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure;



che, proprio in considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate, il ricorrente, con atto notificato alla Regione Valle d'Aosta nella persona del Presidente in carica il 13 maggio 2009 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Valle d'Aosta, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 28 maggio 2009;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0435

N. 190

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzionabilità del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della libertà personale ed esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa, nonché del principio di personalità della responsabilità penale - Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 187, comma 8, e 196, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Pontassieve nel procedimento vertente tra Cavini Francesco ed altra e la Prefettura di Firenze con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2009;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2008, il Giudice di pace di Pontassieve ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 187, comma 3, dello stesso d.lgs., nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, così sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto, nella parte in cui non escludono la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che il rimettente prima di prospettare la questione si limita a riferire di avere «letto» il ricorso in opposizione al verbale di contestazione emesso dai carabinieri per violazione dell'art. 187, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal prefetto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice di pace di Pontassieve dubita della legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 187, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto nella parte in cui non escludono la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;


che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili sia per omessa descrizione della fattispecie del giudizio *a quo*, circostanza che preclude il necessario controllo di questa Corte in punto di rilevanza (*ex plurimis*: ordinanze n. 96 e n. 93 del 2009 e n. 395 del 2008), sia per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni, dal momento che il rimettente si limita a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (ordinanze n. 110 e n. 122 del 2009).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pontassieve, con l'ordinanza in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0436

N. 191

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - Accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa della compagnia assicuratrice nonché eccesso di delega per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141.
- Costituzione, artt. 24 e 76.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice - Ritenuta preclusione della partecipazione alla lite del responsabile civile - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché eccesso di delega - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; insufficiente motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Macerata nel procedimento vertente tra Balli Cinzia e la SASA Assicurazioni s.p.a. ed altro con ordinanza del 16 settembre 2008 e dal Giudice di pace di Milano nel procedi-



mento vertente tra Di Trio Francesco e la Lloyd Adriatico s.p.a. (ora Allianz s.p.a.) con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritte ai nn. 44 e 45 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio promosso per il risarcimento del danno subito da un soggetto trasportato sull'autoveicolo condotto dal convenuto, il Giudice di pace di Macerata, con ordinanza del 16 settembre 2008 (reg. ord. n. 44 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione;

che il giudice *a quo* riferisce che la convenuta società di assicurazioni, sostenendo l'assenza di responsabilità in capo al vettore, proprio assicurato, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale del citato art. 141, nella parte in cui prevede il risarcimento a carico della compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di questo;

che il rimettente osserva che, in base alla nuova normativa, il danneggiato non può rivolgere le richieste risarcitorie nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia, secondo i canoni classici e tipici della responsabilità civile (salvo l'ipotesi di caso fortuito), ma deve rivolgersi contro l'assicuratore del vettore, indipendentemente da ogni accertamento di responsabilità di quest'ultimo;

che tale disciplina contrasterebbe con la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo, che prevede l'esplorabilità di azione diretta del danneggiato contro l'impresa che assicura il responsabile civile, con partecipazione di quest'ultimo alla causa;

che l'art. 141 del Codice delle assicurazioni lederebbe il diritto di difesa della compagnia assicurativa del vettore, la quale non potrebbe efficacemente tutelarsi, «non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente e a far scattare la inoperatività del caso fortuito»;

che il decreto legislativo n. 209 del 2005 è stato emanato dal Governo su legge delega del Parlamento esorbitando dai criteri direttivi fissati dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), in assenza di preventivo parere del Consiglio di Stato, al quale era stato sottoposto uno schema di decreto legislativo parzialmente diverso da quello poi emanato e, soprattutto, assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto; mentre il Governo avrebbe dovuto sottoporre nuovamente al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenere un nuovo parere;

che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalità, la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale;

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della questione sollevata;

che, nel corso del giudizio promosso da D.T., danneggiato per il risarcimento dei danni subiti in incidente stradale avvenuto il 26 giugno 2007, il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 21 maggio 2008 (reg. ord. n. 45 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;


che il rimettente riferisce che l'attore ha intrapreso l'azione diretta contro la propria compagnia assicuratrice e che quest'ultima, costituendosi, ha chiesto di chiamare in causa il responsabile del sinistro al fine di assumerne l'interrogatorio formale;

che il D. T. non si è opposto, sostenendo, peraltro, la sussistenza del relativo onere in capo alla convenuta;

che la disciplina del risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni, contrasta, secondo il giudice *a quo*, con l'art. 76 Cost., perché la legge delega (art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2003) in nessun punto autorizzava a stravolgere la normativa concernente l'azione risarcitoria *ex* artt. 2043 e 2054 del codice civile;

che, inoltre, essendo preclusa la partecipazione alla lite del responsabile civile, si determina — rileva il rimettente — un diverso trattamento processuale rispetto ad altri danneggiati che possono agire contro il responsabile civile, con compressione del diritto di azione e difesa del danneggiato;

che il rimettente assume che la questione, oltre che non manifestamente infondata, è rilevante ai fini del decidere;



che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Macerata (reg. ord. n. 44 del 2009) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento di responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la compagnia assicuratrice del vettore «non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente e a far scattare la inoperatività del caso fortuito»; nonché dell'art. 76 Cost., per assenza del parere del Consiglio di Stato;

che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 45 del 2009) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, nella parte in cui disciplina il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell'art. 76 Cost., per aver esorbitato della delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), operando una revisione della normativa concernente l'azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 del codice civile; dell'art. 3 Cost., per aver creato, precludendo la partecipazione alla lite del responsabile civile, un diverso trattamento processuale con altri danneggiati; nonché dell'art. 24 Cost., per aver compresso, precludendo la partecipazione alla lite del responsabile civile, il diritto di azione e difesa del danneggiato;

che i due giudizi, contestando sostanzialmente la legittimità costituzionale delle azioni, che, come configurate dai nuovi artt. 141 e 149, precludono l'accertamento della responsabilità del sinistro, e, in ultima analisi, l'azione contro il responsabile civile e la di lui assicurazione, devono essere riuniti, per essere decisi con unica pronuncia;

che il Giudice di pace di Macerata omette di motivare in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della nuova disciplina con i parametri costituzionali invocati, con la conseguente manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008);

che, relativamente al contrasto con l'art. 24 Cost., l'ordinanza non qualifica il rapporto in base al quale la compagnia assicuratrice del vettore liquida il danno per conto dell'impresa del responsabile civile, la quale può intervenire nel giudizio consentendo l'estromissione della prima, e contro la quale la prima può agire in rivalsa;


che, con riguardo al denunciato contrasto con l'art. 76 Cost., non vi è motivazione alcuna, in relazione al procedimento di formazione legislativa, della necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale, nell'esercizio della funzione legislativa delegata di «riassetto» della materia, siano state apportate modifiche migliorative che tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti;

che anche l'ordinanza del Giudice di pace di Milano è manifestamente inammissibile non avendo i giudici rimettenti esperito il doveroso tentativo «di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata, nel senso cioè che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro toglierli la possibilità di far valere i diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» (ordinanza n. 441 del 2008);

che la possibilità di dare un'interpretazione della nuova normativa conforme ai principi costituzionali, infirma anche la denunciata violazione dell'art. 76 Cost., non essendo riconoscibile il prospettato stravolgimento del sistema, in violazione della legge delega;

che l'ordinanza di rimessione è motivata in modo insufficiente con riguardo alla rilevanza (ordinanze n. 15, n. 79, n. 91 e n. 96 del 2009) ed alla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008), dal momento che il rimettente si sottrae all'obbligo di spiegare in che modo la ritenuta discriminazione tra danneggiati influisca sulla specifica questione su cui egli dichiara di esser preliminarmente chiamato a decidere, quella dell'ammissibilità della chiamata in causa del responsabile civile per ammetterne l'interrogatorio formale a richiesta della compagnia assicuratrice convenuta.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata e dal Giudice di pace di Milano, e da quest'ultimo anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0437

N. 192

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Proposizione dei medesimi argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 2, 3 e 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi dal Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con



ordinanza del 14 gennaio 2008 e dal Tribunale di Reggio Emilia, con una ordinanza del 9 novembre 2007 e con due ordinanze del 14 marzo 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 34, 36, 37 e 38 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza del 14 gennaio 2008, ed il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con una ordinanza del 9 novembre 2007 e con due ordinanze del 14 marzo 2008, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (il secondo di detti parametri è stato evocato soltanto dalle ultime tre ordinanze), ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 (*recte*: art. 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che i quattro giudizi principali hanno ad oggetto l'impugnazione delle sentenze emesse da altrettanti Giudici di pace, concernenti opposizioni avverso verbali di contestazione di infrazioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, secondo il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, la norma censurata, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l'appello la sentenza prevista da detta disposizione, benché la legge n. 80 del 2005, con l'art. 1, comma 2, avesse conferito al Governo soltanto il potere di introdurre modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, per rafforzare la funzione nomofilattica;

che, a suo avviso, la modifica del citato art. 23 non sarebbe funzionale a quest'ultimo obiettivo ed avrebbe anzi comportato una non ragionevole duplicazione della fase di merito, in riferimento ad un giudizio che, per i suoi caratteri, la renderebbe superflua;

che, inoltre, il potere attribuito al legislatore delegato di «revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega» (art. 1, comma 4, della legge n. 80 del 2005) neppure avrebbe permesso di abrogare l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il quale prevedeva una forma esclusiva di controllo di legalità, coerente con la materia e con il controllo ammissibile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa;


che, secondo le tre ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, di contenuto sostanzialmente coincidente, l'art. 26, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 40 del 2006 violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto la delega oggetto dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge n. 80 del 2005 concerneva esclusivamente l'introduzione di modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, e non invece all'art. 23 della legge n. 689 del 1981;

che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 1, comma 3, lettera *a*), della legge n. 80 del 2005 aveva conferito al Governo il potere di modificare il processo di legittimità e di prevedere «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», ipotesi differente da quella disciplinata dalla norma censurata, la quale, conseguentemente, violerebbe i parametri costituzionali sopra indicati;

che nei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia è intervenuto, con distinti atti, di contenuto sostanzialmente identico, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, richiamando a conforto la sentenza di questa Corte n. 98 del 2008 e sostenendo che la norma censurata sarebbe coerente con i principi generali della legge-delega, in quanto diretta a rafforzare la funzione nomofilattica.

Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento a parametri costituzionali in parte coincidenti e con argomentazioni sostanzialmente identiche, devono essere riuniti, per essere decisi con una stessa pronuncia;

che una questione identica a quella sollevata dalle ordinanze in esame, concernente l'art. 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005,



n. 80), proposta in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, e sotto gli stessi profili indicati in detti provvedimenti, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8 e n. 127 del 2009;

che, secondo siffatte pronunce, la corretta interpretazione dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005, alla luce della finalità della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera *a*) e del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, legittimavano il legislatore delegato ad adottare una norma diretta a limitare i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, quindi anche mediante la modifica di disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega;

che la conformazione dell'opposizione a sanzione amministrativa quale giudizio di accertamento sul fondamento della pretesa sanzionatoria, l'ambito del sindacato svolto in sede di legittimità e la considerazione che l'ordinamento già prevedeva casi di impugnabilità con l'appello delle sentenze che decidono un'opposizione a sanzione amministrativa rendono, inoltre, manifesta l'impossibilità di invocare una asserita «logica di sistema» a conforto di una interpretazione restrittiva della legge-delega (sentenza n. 98 del 2008 ed ordinanza n. 127 del 2009);

che le ordinanze non deducono profili o argomenti differenti rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra richiamate, con la conseguenza che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 193

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di condanna emessa dal giudice di pace - Appello proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace - Appello proposto dalla parte civile al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Incongruità della soluzione proposta rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 576.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale di Verbania con tre ordinanze del 5 maggio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 401, 408 e 409 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 52 e 53, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2008 (r.o. n. 401 del 2008), il Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4, del medesimo codice;

che il rimettente riferisce di essere investito dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del Giudice di pace di Verbania, che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 594 del codice penale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la questione sarebbe rilevante, poiché con l'atto di appello non è stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.;

che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume che, a seguito dell'introduzione nel sistema costituzionale dei principi del «giusto processo», i quali vincolerebbero il legislatore al rispetto di «più stringenti parametri di ragionevolezza», il mantenimento puro e semplice dell'appello, quale secondo grado di giurisdizione, si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.;



che l'istituto dell'appello devierebbe, difatti, dai principi di oralità e di formazione della prova davanti al giudice che decide, affidando il giudizio di merito finale a giudici che non hanno partecipato alla formazione della prova;

che detta «deviazione» non avrebbe, d'altronde, carattere «eccezionale e motivato» — come avverrebbe, ad esempio, per gli incidenti probatori o per la «lettura di atti consentiti» — ma rappresenterebbe, al contrario, la regola del giudizio, suscettibile di deroghe solo a puntuali e limitate condizioni: deroghe che non basterebbero, dunque, ad assicurare la costituzionalità del giudizio di appello, giacché il principio della formazione della prova innanzi al giudice chiamato a decidere esprimerebbe una precisa opzione del legislatore costituente per un modello processuale, ritenuto idoneo al fine di pervenire «alla migliore decisione»;

che, inoltre, non potrebbe ritenersi neppure in sé ragionevole che — di fronte alla regola fondamentale, posta a garanzia della correttezza della decisione e, quindi, dello stesso diritto di difesa dell'imputato, per cui la prova deve formarsi davanti al giudice chiamato a decidere — la reale decisione di merito venga sistematicamente assunta da un giudice «meramente cartolare»;

che, ai fini del rispetto dei principi del «giusto processo», l'appello dovrebbe essere, per converso, limitato alle ipotesi contemplate dall'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., giacché solo in tal modo la previsione di un secondo grado di merito ed il conseguente allungamento dei tempi processuali — altrimenti incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo — troverebbero adeguata giustificazione nella necessità di una «rielaborazione del giudizio»;

che, da ultimo, il rimettente rimarca come l'incongruenza denunciata risulti «dirompente» in rapporto agli appelli contro le sentenze del giudice di pace, giacché in tali ipotesi, stante la natura dei reati per i quali si procede, il «nucleo probatorio» è solitamente costituito da prove orali ed i motivi di gravame risultano correlativamente incentrati sulla valutazione di attendibilità di soggetti le cui dichiarazioni sono riprodotte in verbali sintetici: il che comporterebbe, di fatto, una surrettizia trasformazione del giudizio di appello in giudizio di legittimità;

che, secondo il giudice *a quo*, le considerazioni svolte potrebbero essere, d'altro canto, estese anche all'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, ai soli effetti civili: e ciò in quanto l'azione civile esperita nel processo penale resterebbe sottoposta ai principi propri di tale processo;

che con due ulteriori ordinanze di analogo tenore, emesse in distinti processi il 5 maggio 2008 (r.o. n. 408 e n. 409 del 2008), lo stesso Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la facoltà di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.;

che il giudice *a quo* premette, in entrambi i casi, di essere investito dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Verbania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 594 cod. pen.;

che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante, posto che in un caso è stata rigettata la richiesta di ammissione alla prova liberatoria ai sensi dell'art. 596, terzo comma, cod. pen., e, nell'altro giudizio, l'atto di appello non rientra nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 603 cod. proc. pen.;

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale rimettente formula argomentazioni identiche, *in parte qua*, a quelle svolte nell'ordinanza r.o. n. 401 del 2008;


che nei giudizi di costituzionalità relativi alle ordinanze r.o. n. 408 e n. 409 del 2008 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, in ordine alla questione sollevata dalle ordinanze r.o. n. 408 e n. 409 del 2008, relativa all'art. 593 del codice di procedura penale — il quale disciplina l'appello del pubblico ministero e dell'imputato avverso le sentenze dibattimentali — risulta, dalle stesse ordinanze di rimessione, che il Tribunale *a quo* è chiamato a pronunciarsi su appelli proposti dall'imputato avverso sentenze di condanna emesse dal giudice di pace;

che tali appelli trovano autonoma disciplina in una norma diversa da quella censurata: e, cioè, nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace);

che, dunque, il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nei giudizi *a quibus*: il che implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150 del 2008);



che, di contro, per ciò che concerne l'appello della parte civile agli effetti civili, il rimettente ha correttamente censurato, con la residua ordinanza di rimessione, l'art. 576 cod. proc. pen.: nel d.lgs. n. 274 del 2000 manca, infatti, una specifica disciplina del potere di impugnazione della parte civile, il quale resta, pertanto, regolato proprio dall'art. 576 cod. proc. pen., in virtù del generale richiamo di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo;

che il rimettente invoca, peraltro, una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore (sulla inammissibilità di simili pronunce si vedano, tra le molte, le ordinanze n. 80 del 2009, n. 406, n. 379 e n. 299 del 2008);

che il giudice *a quo* pone, difatti, a fondamento della questione di costituzionalità il problema della compatibilità dell'attuale disciplina dell'appello con i caratteri di oralità ed immediatezza, tipici del processo penale nel modello accusatorio, recepito dal vigente codice di rito: disciplina a fronte della quale è possibile che la decisione assunta da un giudice (quello di primo grado) che ha assistito alla formazione della prova, venga rovesciata da altro giudice (quello del gravame), che ha una cognizione, di norma, solo «cartolare» del materiale probatorio;

che a tale problema il rimettente intenderebbe offrire una soluzione radicale, rappresentata dalla soppressione dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali, a norma dell'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., deve disporsi la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: soluzione che — sebbene riferita, nella specie, al solo potere di appello della parte civile agli effetti civili — sarebbe destinata ad avere, per gli argomenti sui quali è basata, una valenza di ordine generale;

che, peraltro, a prescindere da ogni rilievo riguardo al merito della questione, è assorbente la considerazione che la soluzione proposta non soltanto non è l'unica possibile — essendo prospettabile, al fine di rimuovere la distonia denunciata, un ventaglio di diverse alternative di intervento tese a rimodulare la struttura dell'appello, la scelta fra le quali resta riservata al legislatore — ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal giudice *a quo*;

che nella prospettiva del rimettente, difatti, l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi del citato art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.: dunque, anche nei casi di rinnovazione parziale;

che risulta evidente, tuttavia, come tale rinnovazione parziale — la quale potrebbe concretarsi anche nell'assunzione o nella riassunzione davanti al giudice di appello di un'unica prova (eventualmente, neppure dichiarativa) — non comporti affatto il ripristino dei caratteri di oralità ed immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio detto giudice continuerebbe ad avere una conoscenza meramente «cartolare»;

che anche tale questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.


Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 194

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata irragionevole deroga al principio di irretroattività della legge penale meno favorevole - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudice: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel procedimento penale a carico di G. L. ed altro, con ordinanza del 26 maggio 2008, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 maggio 2008, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui consente, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'applicazione delle disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;

che il rimettente premette di aver già sollevato, nel corso di un procedimento nel quale più persone sono imputate del reato di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e 9 del TULPS, come richiamato dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, per violazione degli artt. 3, 10 e 25 della Costituzione;

che tale questione — ricorda ancora il giudice *a quo* — è stata decisa con ordinanza di manifesta inammissibilità n. 55 del 2008 per il fatto che non si era tenuto conto della sostituzione del predetto art. 110, comma 9, del TULPS, ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);

che, ad avviso del Tribunale, anche alla luce delle richiamate modifiche normative, sarebbe ancora rilevante la questione di legittimità costituzionale come originariamente sollevata;



che, pertanto, il Tribunale di Lecce ripropone la questione di legittimità costituzionale negli stessi termini prospettati con la precedente ordinanza, sostenendo che la norma censurata, nel porre una deroga al principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, non appare ragionevole e neppure rispettosa di quei principi del diritto internazionale e comunitario «nell'ambito dei quali quello della *lex mitior* è da inserirsi a pieno titolo», onde il contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma;

che, per effetto di tale pronuncia, la questione di legittimità costituzionale relativa alla citata norma è divenuta priva di oggetto e deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 65 del 2009 e n. 415 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0440


N. 195

Ordinanza 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'Erario, dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi previsti per altri professionisti nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali - Asserita lesione del diritto di difesa - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131.
- Costituzione, artt. 3 e 24.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo, sul ricorso proposto da M.R., con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede l'anticipazione, da parte dell'erario, dell'onorario dell'ausiliario del magistrato «designato per l'esecuzione di accertamento tecnico preventivo richiesto da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato»;

che il rimettente è chiamato a decidere sul ricorso proposto da R.M. avverso il decreto con il quale, in qualità di consulente tecnico di ufficio, gli sono stati liquidati gli onorari e le spese per l'opera prestata nell'ambito del procedimento cautelare promosso da T.M.L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che, in particolare, l'impugnato provvedimento stabilisce che le somme dovute al consulente sono poste a carico di T.M.L. con la clausola che, stante l'ammissione di questa ultima al beneficio indicato, possono essere liquidate mediante la loro prenotazione a debito;

che il Tribunale, dopo aver affermato la propria legittimazione a sollevare la presente questione, riporta, dividendone i contenuti, le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza del Tribunale di Trapani del 20 dicembre 2006 con la quale è stato sollevato il medesimo dubbio di legittimità costituzionale;


che, in particolare, il rimettente ritiene che, in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che l'opera svolta dal consulente tecnico di ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che, a parere del Tribunale, la possibilità che il consulente di ufficio presti la sua opera a titolo gratuito si ha anche nei casi come quello in esame, in quanto l'accertamento tecnico preventivo può concludersi senza che vi sia un successivo procedimento di merito al cui esito è possibile pronunciarsi sulla domanda e, quindi, porre a carico del soccombente le spese della consulenza;

che, sempre secondo il rimettente, la disposizione censurata determina una disparità di trattamento, in quanto, nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, preclude al consulente d'ufficio di ottenere l'anticipazione del proprio compenso a carico dell'erario, prevista, invece, per altre figure professionali che intervengono nell'ambito dei diversi procedimenti giurisdizionali;

che il Tribunale ritiene la questione «rilevante per la decisione sul ricorso con il quale viene chiesta la sospensione dell'esecutorietà del decreto di pagamento in relazione alla condizione in esso contenuta; sospensione che, prevista dal comma 3 dell'articolo 170, è necessaria a far divenire effettivo il diritto al compenso con l'immediato pagamento dello stesso da parte dell'Erario»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;



che, in via preliminare, la difesa erariale rileva che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Trapani, cui il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del 2008 di questa Corte;

che, a parere dell'Avvocatura, il giudice *a quo* ha ommesso di verificare la possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, chiedendo, peraltro, alla Corte un intervento manipolativo al di fuori da qualsiasi vincolo costituzionale, in quanto il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, è libero di adottare differenti procedimenti volti alla liquidazione degli onorari e delle spese dei professionisti che, a vario titolo, intervengono nei diversi procedimenti giurisdizionali;

che, quanto alla presunta lesione dell'art. 24 della Costituzione, la difesa erariale rileva che la Corte ha affermato che il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio (ordinanza n. 446 del 2007);

che, infine, non vi sarebbe alcuna lesione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non può utilizzarsi quale *tertium comparationis* una norma eccezionale rispetto al sistema normativo e, quindi, insuscettibile di estensione.

Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario;

che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha dichiarato non fondata identica questione, in quanto il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto;

che, infine, con la indicata sentenza si è anche affermato che la disposizione censurata non lede il diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio, posto che l'art. 63 del codice di procedura civile prevede l'obbligo del consulente di prestare il suo ufficio;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.


Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 35

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 giugno 2009
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Aliquota nella misura dello 0,9 per cento anziché nella misura dell'1,9 per cento prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Proroga della riduzione medesima fino alla decorrenza del nuovo riparto delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni inerenti alla disciplina dell'imposta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tributi statali, violazione della normativa statale, esorbitanza dai limiti statutari.

- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16.

Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Risorse idriche - Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione - Attribuzione ad una deliberazione della Giunta provinciale della determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della tariffa e della disciplina delle modalità di rimborso ai Comuni delle somme corrisposte agli utenti - Contrasto con la normativa statale che attribuisce le competenze medesime al Ministero dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, violazione della normativa statale, esorbitanza dai limiti statutari.

- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 56, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed s); decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, art. 8-sexies; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, comma 3, e 162, comma 4, lett. a); statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 19.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica, intimata, per la declaratoria di illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 3, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost.;

b) dell'art. 56, primo comma, della medesima legge provinciale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., in virtù della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 21 maggio 2009.

F A T T O

La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale del 28 marzo 2009, n. 2, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento» (legge finanziaria di assestamento 2009), pubblicata sul B.U.R. del 30 marzo 2009, n. 14.



L'art. 3, comma 2, rubricato «Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive», prevede che «l'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della l.p. n. 11/2001, è prorogata per il periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, e delle relative proroghe previste con legge statale».

L'art. 6, comma 2 della l.p. n. 11/2001, a sua volta, prevede l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,9 per cento nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, piuttosto che nella misura dell'1,9 per cento così come previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997.

Pertanto, tale aliquota non solo viene ridotta di un punto percentuale rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, ma viene prorogata anche per lo stesso periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno 2011, ovvero all'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, periodo d'imposta dal quale l'IRAP dovrebbe essere definitivamente attratta nelle competenze regionali.

Il primo comma dell'art. 56, recante «Disposizioni in materia di tariffa di depurazione», dispone poi che «la Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la provincia può procedere per i casi analoghi».

In conformità con la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio u.s., con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, in quanto eccedono le competenze legislative della Regione e si pongono in contrasto:

- a) quanto all'art. 3, secondo comma, con gli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost.;
- b) quanto all'art. 56, con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., per le seguenti ragioni di


D I R I T T O

Per quanto concerne le disposizioni in tema di I.R.A.P. contenute nell'art. 3, comma 2, della legge in esame, occorre preliminarmente evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza statutaria (né esclusiva né integrativa) in materia tributaria, in guisa che la legittimità costituzionale della norma deve essere valutata alla stregua delle regole sul riparto di funzioni legislative tra Stato e Regioni comunemente applicabili. Orbene, la riduzione di aliquota prevista dal citato art. 3, secondo comma, della legge provinciale in esame non è conforme alla legislazione statale di riferimento, la quale consente alle regioni di variare in aumento o in diminuzione, entro il limite dello 0,92 per cento, soltanto la misura dell'aliquota ordinaria, e non già la misura delle aliquote speciali stabilite nei confronti di particolari categorie di soggetti passivi. Ed invero, lo *jus variandi* riconosciuto alle regioni dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, riguarda esclusivamente l'aliquota base stabilita dal comma 1 dello stesso articolo. La variazione di aliquote per particolari categorie di soggetti (tra cui rientrano anche gli imprenditori del settore agricolo (ai quali si riferisce la norma censurata) è riservata al legislatore statale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/97, in relazione a quanto disposto dall'art. 45, comma 1, dello stesso decreto.

È vero che il legislatore provinciale è già intervenuto negli anni precedenti nella materia di cui sopra, riducendo l'aliquota per gli imprenditori che operano nel settore agricolo allo 0,9%, e che in quella occasione il Governo non ha proposto questione di legittimità costituzionale; ma tale circostanza si giustificava perché, all'epoca, non esisteva una disposizione statale che prevedesse «a regime» un'aliquota fissa per gli imprenditori agricoli. Infatti a quel tempo il legislatore statale interveniva anno per anno, prevedendo di volta in volta una disciplina transitoria particolare, con riduzioni d'aliquota per questa categoria. In tale fase, anche i legislatori provinciali e regionali potevano, nei limiti della forbice stabilita dall'art. 16 del d.lgs. n. 446/1997, intervenire in favore delle suddette categorie.

Questo regime è stato tuttavia modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), con il quale il legislatore statale ha posto fine al periodo transitorio ed ha determinato stabilmente, nella misura dell'1,9%, l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo e loro consorzi.

A tal punto deve ritenersi preclusa al legislatore regionale e provinciale la potestà di derogare a tale previsione (adesso a regime) dell'ordinamento statale, perché l'IRAP è un'imposta istituita e disciplinata con legge dello Stato.



Giova precisare, a tal riguardo, che la deroga introdotta dal legislatore provinciale, al di là e al di fuori delle deroghe consentite dalla legge statale, non può essere giustificata per il fatto che il gettito dell'imposta è devoluto alle regioni o alle province autonome.

Come ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale in numerose precedenti occasioni, devono considerarsi «tributi propri» delle Regioni i soli tributi autonomamente da esse istituiti con leggi proprie, e non pure quelli che — pur essendo devoluti a loro favore — siano istituiti e disciplinati con legge dello Stato (in tal senso, in via generale, Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29).

In base a tale presupposto ed alla stregua dei criteri di coordinamento stabiliti dall'art. 119, secondo comma, Cost., deve ritenersi preclusa in via generale alle Regioni la possibilità di incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisca a quella regionale. In mancanza di deroghe espresse, dunque, la disciplina dei tributi statali rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (cfr., *ex pluribus*, Corte cost. 21 dicembre 2007, n. 451; Corte cost., 14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 455).

Questi principi sono stati ripetutamente affermati, in analoghe controversie, con specifico riferimento all'IRAP. Codesta ecc.ma Corte ha infatti ripetutamente statuito che «l'istituzione dell'IRAP con legge statale e l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, destinarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l'imposta non può considerarsi un "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla regione con legge propria» (Corte cost., 14 dicembre 2004, n. 381); con la conseguenza che devono ritenersi incostituzionali, perché invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di leggi regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta (Cfr: Corte cost. n. 193 del 2007, n. 155 del 2006, Corte cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte cost., nn. 296 e 297 del 2003).

È appena il caso di precisare che — al fine di valutare la legittimità costituzionale della norma provinciale in esame — non assumono rilevanza le previsioni dell'art. 1, comma 43, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), secondo cui «l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della Regione». La stessa norma ha sottoposto infatti la «regionalizzazione» al termine del 1° gennaio 2009 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2010 dall'art. 42, settimo comma, del d.l. 3 dicembre 2008, n. 207, conv. in legge dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) ed ha espressamente fissato a tale data la decorrenza del nuovo riparto delle potestà legislative dello Stato e delle regioni inerenti alla disciplina dell'imposta.


Le conclusioni sulla illegittimità della norma censurata non muterebbero neppure se si volesse prescindere dal problema dell'efficacia temporale dell'art. 1, comma 43, legge n. 244/2007, e si volesse valutare in via generale ed astratta la questione di costituzionalità prospettata, in rapporto alle previsioni di quest'ultima disposizione.

Il predetto art. 1, comma 43, legge n. 244/2007 non attribuisce, a regime, una potestà legislativa illimitata alle regioni in materia di IRAP, ma precisa che tali enti «non possono modificare la base imponibile» e possano «modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni» o «l'introdurre speciali agevolazioni», nel rispetto dei «limiti stabiliti dalle leggi statali». Rimane dunque riservata allo Stato la potestà di disciplinare la base imponibile e sussiste una limitata potestà legislativa regionale, entro i limiti stabiliti dalla legge statale, nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle deduzioni, nonché di eventuali agevolazioni. Da ciò consegue che non è consentito attualmente alle Regioni introdurre modificazioni alla misura delle aliquote, perché non è stata ancora emanata la legge-cornice, nel cui ambito potrà esplicarsi tale potere modificativo.

Per tutte queste ragioni la norma provinciale in esame, nel ridurre di un punto percentuale l'aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi e nel mantenere tale riduzione fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto con l'art. 16, d.lgs. n. 446/1997 e conseguentemente viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in materia di sistema tributario.

Parimenti incostituzionale deve ritenersi la disposizione dell'art. 56, primo comma, della legge provinciale, che rimette ad una deliberazione della Giunta provinciale la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008 e la disciplina delle modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti.

Si premette che l'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, dispone che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Tale componente è dovuta al gestore dell'utenza.



Il secondo comma dispone inoltre che a decorrere dal 1° ottobre 2009, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta, riferita all'esercizio del servizio di depurazione.

Il quarto comma prevede poi che, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per dare attuazione a quanto previsto dal secondo comma, che definisce le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno delle bollette.

Il quarto comma, dunque, demanda espressamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i criteri ed i parametri per la restituzione della quota di tariffa che risulta non dovuta, per effetto di quanto statuito da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 335 del 2008.

La competenza a dare attuazione alle previsioni del primo comma del citato art. 8-*sexies* del d.l. n. 208/2008 (è cioè a determinare l'incidenza dei costi di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato), è invece disciplinata dalla norma generale contenuta nell'art. 154, terzo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: «l'Autorità d'Ambito determina la tariffa di base», allo scopo di predisporre il Piano finanziario di cui al precedente art. 149, primo comma, lettera c), nell'osservanza del decreto con cui il Ministero dell'ambiente definisce le componenti di costo.

La delibera dell'Autorità, a sua volta, deve tener conto del «metodo tariffario» e delle modalità di «revisione periodica» deliberati dal Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche ed adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 161, quarto comma, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 cit.

In definitiva, dunque, la normativa generale prevede:

a) in primo luogo, l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle componenti del servizio (tra cui sono ovviamente comprese quelle specificamente previste dall'art. 8-*sexies* del d.l. n. 208/2008);

b) successivamente, in base ad esso, la determinazione della tariffa da parte della Autorità di ambito, nel rispetto del decreto ministeriale che definisce il metodo tariffario, ai sensi dell'art. 162, quarto comma, lett. a), d.lgs. n. 152/06, e che costituisce l'obbligatorio criterio di riferimento per le deliberazioni delle diverse Autorità d'ambito al fine di determinare la tariffa di base, che è a propria volta funzionale per la predisposizione del piano finanziario dell'attività di ciascun A.T.O.


La legge provinciale in esame, nell'attribuire alla Giunta provinciale la determinazione dei criteri e delle modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-*sexies*, si pone in palese contrasto con la normativa statale sopra esposta, dalla quale si evince la riserva statale sia sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce la base della redazione del piano economico e del piano finanziario delle A.A.T.O., sia sulla determinazione dei criteri per la restituzione della quota non dovuta ai sensi della sentenza di codesta Corte n. 335 del 2008.

Non è dubbio che la Provincia autonoma non ha la potestà di introdurre norme di legge in contrasto con quelle della normativa statale nella materia in esame. Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha infatti stabilito che «la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lett. s)» e che «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente quindi, altri interessi».

La norma in esame rientra nella materia ambientale cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., perché dispone su un aspetto specifico della disciplina del servizio idrico integrato, che contempla tra le componenti strutturali proprio la tutela della risorsa idrica secondo criteri di sostenibilità ambientale, evidenziati nella disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006.

Non sarebbe invece corretto ritenere che la norma afferisca alla materia dei servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio idrico, ricompreso nella competenza legislativa delle province autonome in base al proprio Statuto ed alle relative norme di attuazione; e ciò in quanto tale competenza è limitata alla «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» (art. 8, n. 19), e riguarda dunque questioni diverse da quelle che costituiscono oggetto dell'intervento legislativo qui censurato.

Da ciò consegue, conclusivamente, che la norma provinciale in esame eccede le competenze attribuite alle province autonome dall'art. 8, nn. 5, 17 e 19, dello Statuto e, disponendo difformemente alla normativa statale su richiamata, volta a garantire standards quantitativi e qualitativi della risorsa idrica uniformi su tutto il territorio nazionale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente.



Peraltro la disposizione provinciale in esame viola anche la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. Infatti, la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato» (sul punto *cf.*: Segnalazione AS446 Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle modalità di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato).

Analoghe disposizioni, contenute nella l.r. Emilia-Romagna n. 10/2008, sono state oggetto di delibera di impugnazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto 2008.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale in esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni.

Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., e dell'art. 56, primo comma, della medesima legge provinciale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. Unitamente al presente ricorso, saranno depositati:

a) *copia della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento»;*

b) *estratto della delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2009.*

Roma, addì 22 maggio 2009

L'Avvocato dello Stato: Alessandro DE STEFANO


09C0410

N. 177

*Ordinanza del 3 aprile emessa dal Tribunale di Venezia
nel procedimento civile promosso da M. G. ed altro contro Sindaco del Comune di Venezia*

Matrimonio - Richiesta di pubblicazione di matrimonio resa da nubendi dello stesso sesso - Rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile in virtù della ritenuta estraneità all'ordinamento giuridico italiano dell'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso e del contrasto della rigettata richiesta con fondamentali principi di ordine pubblico - Ricorso al tribunale avverso il rifiuto di procedere alla pubblicazione - Mancato riconoscimento alle persone di orientamento omosessuale della libertà di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Ingiustificata compromissione dell'inviolabile e fondamentale diritto dell'uomo di contrarre matrimonio - Irragionevole disparità di trattamento tra soggetti omosessuali e transessuali in relazione all'accesso all'istituto del matrimonio e al rispetto dell'orientamento psicosessuale della persona - Denunciato contrasto del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso con la tutela costituzionalmente garantita alla famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla lesione dei diritti al rispetto della vita privata e familiare, al matrimonio, alla costituzione di una famiglia e alla non discriminazione, sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Codice civile, artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8, 12 e 14; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 7, 9 e 21.



IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 2497/2008 R.G.V.G., promosso con ricorso depositato il giorno 17 ottobre 2008 da G. M. e S. G., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bilotta del foro di Trieste e dall'avv. Margherita Salzer del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia-Mestre, ricorrenti;

Contro il sindaco di Venezia, nella sua qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege*, resistente, con l'intervento del pubblico ministero.

Oggetto: ricorso avverso il rifiuto di pubblicazioni di matrimonio artt. 98 c.c. e art. 7 del d.P.R. n. 396/2000.

M O T I V A Z I O N E

I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il provvedimento datato 3 luglio 2008 con il quale l'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendo l'assoluta illegittimità della pubblicazione «in forza del complesso normativo fondante l'ordinamento giuridico italiano e la contrarietà all'ordine pubblico costituito da principi fondamentali di rango sia costituzionale che ordinario» così motivando il diniego:

«Considerato che la richiesta pubblicazione di matrimonio, intesa ad ottenere la celebrazione del matrimonio civile in questo comune, è stata resa da due nubendi dello stesso sesso;

Considerato che il fine della pubblicazione è quello di dare pubblicità al matrimonio per consentire eventuali opposizioni e, soprattutto, di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni richieste e la mancanza di impedimenti previsti dal codice civile, al fine di avere garanzia che il matrimonio, una volta celebrato, sarà pienamente valido ed efficace;

Considerato che l'istituto del matrimonio, nell'ordinamento giuridico italiano è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi, desumibile dall'insieme delle disposizioni che disciplinano l'istituto del matrimonio, tanto che tale diversità di sesso costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale per la fattispecie del matrimonio, a tal punto che l'ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l'insieme delle normative tuttora vigenti;

Richiamato il decreto 10 giugno 2005 del Tribunale di Latina, relativo ad una richiesta di trascrizione di matrimonio, contratto all'estero, tra persone dello stesso sesso, nel quale viene specificato che: "...Alla luce di quanto precede deve allora concludersi che elemento essenziale per poter qualificare nel nostro ordinamento la fattispecie matrimonio è la diversità di sesso dei nubendi ed in tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione che nel distinguere *in subjecta materia* la categoria dell'inesistenza da quella della nullità, ha precisato che ricorre l'ipotesi dell'inesistenza quando manchi quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie, individuandone i requisiti minimi essenziali nella manifestazione di volontà matrimoniale resa da due persone di sesso diverso davanti ad un ufficiale celebrante (Cass. n. 7877/2000; 1304/1990; 1808/1976). D'altronde non è senza ragione che, nel nostro codice civile, tra gli impedimenti al matrimonio (quali età, capacità, libertà di stato, parentela, delitto, artt. 84, 86, 87, 88 c.c.) non è prevista la diversità di sesso dei coniugi e ciò ovviamente non perché tale condizione sia irrilevante, bensì perché essa, a differenza dei semplici impedimenti, incide sulla stessa identificazione della fattispecie civile che, nel nostro ordinamento, possa qualificarsi matrimonio". Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota del 28 luglio 2004, prot. 04006451 - 15100/15952, nel quale viene specificato che: "... in merito alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 396/2000". Visto la circolare del Ministero dell'interno n. 55 in data 18 ottobre 2007 prot. n. 15100/397/0009861, relativa ai matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, nella quale viene affermato che "...in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto compiuto all'estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l'ordine pubblico interno" escludendo categoricamente qualsiasi possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso;

Ritenuto, pertanto, che la sopraindicata richiesta di pubblicazione riguarda ipotesi giuridicamente inesistente e non assimilabile all'istituto del matrimonio secondo la disciplina prevista dal nostro ordinamento» (doc. 1 del fascicolo attoreo).



A sostegno del ricorso sono state svolte ampie argomentazioni in diritto, con le quali si è rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso — non essendo previsto tra i requisiti per contrarlo la disparità *sexus* (ex art. 84 c.c.) — che inoltre gli atti del Ministero degli interni citati nel provvedimento si riferirebbero all'ordine pubblico internazionale e non all'ordine pubblico interno (che invece andrebbe richiamato nel caso di specie), che comunque tali atti sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza e quindi da disapplicare, che in ogni caso l'interpretazione letterale delle norme codicistiche posta a fondamento dell'atto di diniego da parte del comune sarebbe contraria alla Costituzione italiana, ed in particolare agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13, 29.

Sulla base di tali argomenti i ricorrenti hanno chiesto al tribunale, in via principale, di ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio rifiutata e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale — previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza — degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c. rispetto agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13, 29 Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Con il ricorso in esame si chiede quindi che il Tribunale si pronunci in ordine al tema — assai dibattuto non solo fra i giuristi e non solo nel nostro Paese — relativo alla riconoscibilità del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso.

Nel nostro sistema il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto, né vietato espressamente. È certo tuttavia che né il legislatore del 1942, né quello riformatore del 1975(1) si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all'epoca ancora non dibattuta, almeno nel nostro Paese.

Pur non esistendo una norma definitoria espressa, l'istituto del matrimonio, così come previsto nell'attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso fra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d'incostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come «attori» della celebrazione (107(2) e 108), protagonisti del rapporto coniugale (art. 143 e ss.(3) e autori della generazione (artt. 231 e ss.). (4)

Reputa il tribunale che, proprio per il chiaro tenore delle norme sopra indicate, non sia possibile — allo stato della normativa vigente — operare un'estensione dell'istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna.

D'altra parte, non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e come quello mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all'evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un'attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell'interpretazione tradizionale con i principi costituzionali.

Il primo riferimento costituzionale con il quale confrontarsi, suggerito anche dai ricorrenti, è sicuramente quello di cui all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell'uomo (diritti già proclamati dalla Costituzione ovvero individuati dalla Corte costituzionale) non solo nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, ossia, secondo la formula della norma, «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», fra le quali indiscutibilmente la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione. La famiglia è infatti la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell'individuo e nella quale

(1) Legge 19 maggio 1975 n. 151 riforma del diritto di famiglia.


(2) 107. Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni...riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie... 108. Inopponibilità di termini e condizioni. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

(3) 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

143-bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

156-bis. Cognome della moglie. Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

(4) Il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio (231 c.c.); l'adulterio della 1ª moglie o l'impotenza del marito consentono l'azione di disconoscimento (art. 235 c.c.).



vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno *status* (quello di persona coniugata) che assurge a segno caratteristico all'interno della società e che conferisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili tramite l'esercizio dell'autonomia negoziale.

Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, artt. 8 e 12 CEDU e ora all'artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), sia dall'art. 2 della Costituzione. È un diritto inteso sia nella sua accezione positiva di libertà di contrarre matrimonio con la persona prescelta (così anche Corte cost. n. 445/2002(5)), sia in quella negativa di libertà di non sposarsi e di convivere senza formalizzare l'unione (così Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166).

La libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente riguarda la sfera dell'autonomia e dell'individualità ed è quindi una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili; ora, nell'ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso il tribunale non individua alcun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale, quali potrebbero essere la sicurezza o la salute pubblica.(6)

L'unico importante diritto con il quale potrebbe eventualmente ipotizzarsi un contrasto è quello dei figli di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto che corrisponde anche ad un indiscutibile interesse sociale. E' chiaro tuttavia che tale interesse potrebbe incidere esclusivamente sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi, diritto che è distinto, e non necessariamente connesso, rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti stranieri, come si specificherà più avanti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno espressamente escluso il diritto di adozione; in ogni caso, nell'attuale ordinamento italiano ogni adozione di minorenni presuppone la valutazione di idoneità affettiva e di capacità genitoriale della coppia (si veda l'art. 6.2 della legge n. 184/1983), evidentemente funzionale alla valutazione dell'interesse del minore adottando, essendo così esclusa ogni automaticità tra il matrimonio, la richiesta di adozione e la decisione del tribunale per i minorenni.


Il secondo parametro di riferimento da prendere in esame, strettamente connesso al precedente, è quello di cui all'art. 3 della Costituzione, che vieta ogni discriminazione irragionevole, conferendo a tutti i cittadini «...pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», impegnando lo Stato a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». Essendo, per quanto sopra rilevato, il diritto di contrarre matrimonio un momento essenziale di espressione della dignità umana, si ritiene che esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l'orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato d'intervenire in caso di impedimenti all'esercizio.

Ne consegue che se lo scopo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione è vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma — implicita nel nostro sistema — che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (né patologico, né illegale), non abbia alcuna giustificazione razionale, soprattutto se raffrontata con l'analoga situazione delle persone transessuali, che, ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso in applicazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita. Al riguardo va rammentato che la coerenza con la Costituzione della legge n. 164/1982 è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 165 del 6 maggio 1985 e che le valutazioni espresse dalla Corte sulla norma sospettata d'incostituzionalità confortano la tesi qui sostenuta, essendo stata riconosciuta la legittimità costituzionale non tanto sulla base del fatto che i soggetti abbiano compiuto e portato a termine un trattamento medico-chirurgico e che vi sia stato il provvedimento del tribunale (che tramite una sorta di *factio iuris* attribuisce il sesso opposto), ma sulla base di argomenti di ben più ampio respiro.

In particolare, la Corte ha definito l'orientamento del transessuale come «naturale modo di essere» sostenendo che la legge sospettata d'incostituzionalità, «si è voluta dare carico di questi “diversi” ponendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo ad aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza così operando il legislatore italiano si è allineato agli

(5) Con questa sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che ponevano tra i requisiti per reclutamento nel corso della Guardia di Finanza l'essere celibe o nubile, vedovo o senza prole, ritenendo che le stesse incidessero «sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli artt. 2 e 29 della Costituzione», spiegando che «L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio dei diritti fondamentali, quali nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze illecite nella vita privata (art. 12 della Dichiarazione universale e nell'art. 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

(6) Tra l'altro, dal 1973 l'omosessualità è stata cancellata dal DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), il manuale che classifica i disturbi psichici, trasformandosi da patologia a caratteristiche della personalità.



orientamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già affermati in numerosi Stati, fatti propri, all'unanimità dalla Commissione della Corte europea dei diritti dell'uomo (decisione 9 maggio 1978, nel caso Daniel Oosten/Wijck Governo belga) e la cui adozione in tutti gli Stati membri della Comunità è stata caldeggiata con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento europeo nel febbraio 1983 (...) la legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana».

In tale pronuncia si coglie l'attenzione della Corte nell'evidenziare le illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, con affermazioni pienamente mutuabili anche per gli omosessuali. La Corte è sembrata attenta a rispettare il principio secondo la quale il giudizio di costituzionalità deve essere ancora più pregnante ove il sospetto riguardi categorie di persone che storicamente abbiano subito illegittime discriminazioni e che si debba presumere siano particolarmente suscettibili di subire ulteriori trattamenti ingiustificatamente sfavorevoli(7)

Invero la legge n. 164 del 1982 ha profondamente mutato i connotati dell'istituto del matrimonio civile consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico di incapaci di procreare, valorizzando così l'orientamento psicosessuale della persona. Con riferimento all'assetto normativo sistematico delineato l'identità di sesso biologico non può essere legittimamente invocata per escludere gli omosessuali dal matrimonio.

Se è vero, infatti, che fattore meritevole di tutela è l'orientamento psicosessuale della persona, non appare in alcun modo giustificata la discriminazione tra coloro che hanno naturale orientamento psichico che li spinge ad una unione omosessuale, e non vogliono pertanto effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, né ottenere la rettificazione anagrafica per conseguire un'attribuzione di sesso contraria al sesso biologico, — ai quali è precluso il matrimonio —, e i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.

D'altro canto, le opinioni contrarie al riconoscimento alla libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso, fatte proprie dall'Avvocatura dello Stato resistente, per giustificare la disparità di trattamento invocano ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura. Si deve tuttavia obiettare che tali argomenti non sono idonei a soddisfare il rigore argomentativo richiesto dal giudizio di legittimità, non solo perché, come si è già messo in luce, i costumi familiari si sono radicalmente trasformati, ma soprattutto perché si tratta di tesi alquanto pericolose quando si discute di diritti fondamentali, posto che l'etica e la natura sono state troppo spesso utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime; si pensi alla disuguaglianza tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano preriforma e al divieto delle donne di svolgere alcune professioni, entrambi fondati sulla convinzione che le donne fossero naturalmente più deboli; ancora, nell'esperienza anche attuale di altri Paesi, vanno ricordati il divieto di contrarre matrimoni interrazziali o interreligiosi e la punizione di atti sessuali tra omosessuali anche se privati, giustificati con la contrarietà all'etica, alla tradizione(8) o addirittura alla religione.


A ciò si aggiunga che, come si approfondirà più avanti, per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sovranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive.

Tali sollecitazioni sono evidentemente tese a far sì che gli Stati introducano specifici supporti giuridici e non si limitino a mere affermazioni di principio; infatti, ogni difesa formale della libertà, priva di un reale supporto giuridico strutturale, è debole e priva di effettività, come insegna l'Osservazione del cammino compiuto da altre categorie per raggiungere un livello accettabile di realizzazione dei propri diritti. Basti pensare, nell'esperienza italiana, a quanto è avvenuto per le persone detenute e per le persone affette da handicap: ci si riferisce, per i detenuti, alla c.d. riforma penitenziaria introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il legislatore ha risposto con una normativa tra le più avanzate allo stimolo proveniente proprio da una storica sentenza della Corte costituzionale dell'anno precedente (n. 204/1974), e per i disabili alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»).

Un'ulteriore giustificazione per negare il matrimonio omosessuale è spesso individuata nel disposto dell'art. 29, primo comma della Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» essendosi ritenuto che con tale espressione si sia inteso tutelare il solo nucleo legittimo di carattere tradizionale, ossia l'unione di un uomo ed una donna suggellata dal vincolo giuridico del matrimonio.

(7) Nella giurisprudenza statunitense si parla in questi casi di «suspect class» ossia di categoria in relazione alla quale ogni intervento dello Stato che operi una discriminazione sulla base dell'appartenenza ad essa deve presumersi sospetto, e incostituzionale fino a prova contraria.

(8) La Corte suprema del Sudafrica con la sentenza del 1° dicembre 2005 ha dichiarato incostituzionale il divieto di matrimonio omosessuale riconoscendo che «l'antichità di un pregiudizio non è una buona ragione per la sua sopravvivenza», notando che «quando le condizioni umane mutano e le idee di giustizia e di equità si evolvono, anche le concezioni dei diritti assumono nuove trame e significato».




In realtà, il significato di tale espressione non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in un non meglio definito «diritto naturale» quanto piuttosto di affermare la preesistenza e l'autonomia della famiglia — come comunità originaria e pregiuridica — dallo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale.

Che questa fosse l'intenzione del legislatore storico è messo ben in luce negli atti relativi al dibattito svolto in seno all'Assemblea costituente in relazione all'art. 29 Cost., come emerge dall'intervento dell'on. Aldo Moro nel corso della adunanza plenaria del 15 gennaio 1947. In particolare, in relazione alla formula «la famiglia è una società naturale» egli sottolineò che «...non è affatto una definizione, anche se ne ha la forma esterna, in quanto si tratta in questo caso di definire la sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita». Ed ancora: «Escluso che qui “naturale” abbia un significato zoologico o animalesco, o accenni ad un legame puramente di fatto, non si vuole dire con questa formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico. Non è un fatto, la famiglia, ma è appunto un ordinamento giuridico e quindi qui “naturale” sta per “razionale”. D'altra parte non si vuole escludere che la famiglia abbia un suo processo di formazione storica, né si vuole negare che vi sia sempre un più perfetto adeguamento della famiglia a questa razionalità nel corso della storia; ma quando si dice “società naturale” in questo momento storico si allude a quell'ordinamento che, perfezionato attraverso il processo della storia, costituisce la linea ideale della vita familiare. Quando si afferma che la famiglia è una “società naturale”, si intende qualche cosa di più dei diritti della famiglia. Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi ed i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare».

Era d'altra parte assai forte e recente il ricordo delle leggi razziali: il divieto di matrimonio di cittadini italiani di razza ariana con persone appartenenti ad altra razza, la subordinazione del matrimonio di cittadini italiani con persone di nazionalità straniera al preventivo consenso del Ministero per l'interno, il divieto per gli ebrei di sposarsi in terra italiana, l'obbligo d'improntare l'istruzione e l'educazione familiare al sentimento nazionale fascista, tutte norme dirette a salvaguardare uno specifico concetto di famiglia imposto dallo Stato. Proprio ricordando gli abusi compiuti a difesa di una certa tipologia di famiglia, i Costituenti intesero marcare il confine tra autonomia familiare e sovranità statale, circoscrivendo i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione. Regolamentazione che è tuttavia consentita, *rectius* imposta, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 Cost. e di quelli immediatamente seguenti, solo quando si rende necessario un intervento statale atto a garantire i valori, questi si costituzionalizzati, dell'eguaglianza tra coniugi, dell'unità familiare, del mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

Il fatto che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell'art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio si presentino come istituti di carattere aperto alle trasformazioni che necessariamente si verificano nella storia, è poi indubbiamente dimostrato dall'evoluzione che ha interessato la loro disciplina dal 1948 ad oggi. Il codice civile del 1942 recepiva un modello di famiglia basato su di un matrimonio indissolubile e su di una struttura gerarchica a subordinazione femminile; basti pensare al fatto che l'art. 143 parlava solo di obblighi reciproci e non di diritti, alla potestà maritale dell'art. 144, al dovere del marito di proteggere la moglie di cui all'art. 145, all'istituto della dote. Tale caratterizzazione autoritaria e gerarchica si traduceva, sul fronte penale, nella repressione del solo adulterio femminile, nella responsabilità penale del marito solamente per abuso dei mezzi di correzione nei confronti della moglie, nella previsione del delitto d'onore, nell'estinzione del reato di violenza carnale a mezzo del matrimonio riparatore. Sono ben noti gli interventi della Corte costituzionale a tutela dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, fra cui la storica sentenza n. 126/1968(9) che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma 1 e 2 c.p. che puniva il solo adulterio della moglie, ha sottolineato proprio il mutamento della società, superando così il proprio orientamento precedente solo di pochi anni, con il quale, richiamandosi al «tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo» aveva dichiarato non fondata la medesima questione (sentenza n. 64/1961). Anche in questo caso è stata proprio la Corte costituzionale ad aprire la strada ad una riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge del 1975, effettivamente in linea con i principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, superando la tradizione ultramillenaria secondo la quale la donna nell'ambito della famiglia doveva rivestire un ruolo subordinato. Ancora, vanno menzionati la mancata costituzionalizzazione dell'indissolubilità del matrimonio e la conseguente introduzione legislativa del divorzio, nonché la progressiva attuazione per via legislativa (da ultimo con la legge n. 54/2006) del

(9) Nella quale si legge: «il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia».



principio costituzionale di eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali: tutti esempi che dimostrano come l'accezione costituzionale di famiglia, lungi dall'essere ancorata ad una conformazione tipica ed inalterabile, si sia al contrario dimostrata permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.


Le considerazioni che precedono sul significato dell'espressione «società naturale» sull'estraneità della tutela del «matrimonio tradizionale» alle finalità dell'art. 29 Cost. portano a ritenere prive di fondamento quelle tesi che giustificano l'implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo sarebbe, peraltro, sufficiente sottolineare come né la Costituzione, né il diritto civile prevedano la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l'assenza di tale capacità come condizione di invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, essendo matrimonio e filiazione istituti nettamente distinti.

Una volta escluso che sulla disposizione dell'art. 29 Cost. possa trovare fondamento il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali, si ritiene che tale norma, proprio nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima — contribuendo essa, grazie alla stabilità del quadro delle relazioni sociali, affettive ed economiche che comporta, alla realizzazione della personalità dei coniugi — lungi dal costituire un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, possa assurgere ad ulteriore parametro, unitamente agli artt. 2 e 3, in base al quale valutare la costituzionalità del divieto.

Ulteriore riferimento costituzionale che rileva nella questione in esame è, più che quello di cui all'art. 10, secondo comma (suggerito dai ricorrenti) che riguarda la condizione giuridica dello straniero, quello di cui all'art. 117, primo comma Cost., che vincola il legislatore al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Vengono in rilievo al riguardo, quali norme interposte, innanzitutto gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la salvaguardia dei fitti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con riferimento in particolare all'art. 8, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto una nozione di «vita privata» e di tutela dell'identità personale in essa insita, non limitata alla sfera individuale, bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati di rimediare alle lacune suscettibili di impedire la piena realizzazione personale. Sempre in relazione al medesimo articolo, nel caso *Goodwin contro Regno Unito*, 17 luglio 2002, la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art. 12 CEDU potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (*Rees contro Regno Unito*, 17 ottobre 1986). Va evidenziato come, nel cambiare il proprio orientamento, la Corte abbia fatto riferimento a quello che ha definito come «the very essence of the right to marry» e all'artificialità dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario. In altre parole, la Corte ha riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si può scegliere con chi sposarsi. Richiamando e ampliando quanto sopra sostenuto relativamente al valore di quanto affermato nella sentenza n. 161/1985 della Corte costituzionale, va ribadito che sono evidenti le analogie esistenti tra la fattispecie in merito alla quale la Corte europea è stata chiamata ad esprimersi e quella del matrimonio omosessuale: anche le persone omosessuali non sono, formalmente, private del diritto di sposarsi con una persona del sesso opposto, ma è chiaro che non è a questo tipo di matrimonio al quale ambiscono al fine di realizzare la propria personalità.

Sempre con riguardo all'art. 117, primo comma Cost., e specificamente in relazione all'obbligo per il legislatore statale e regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario, si deve ricordare come anche la Carta di Nizza sancisca i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi ed a costituire una famiglia (art. 9) e a non essere discriminati (art. 21) fra i diritti fondamentali dell'Unione europea. È interessante, peraltro, notare come l'art. 9 non contenga (deliberatamente secondo quanto affermato nelle «spiegazioni» della stessa Carta), a differenza dell'art. 12 CEDU, alcun riferimento «l'uomo e la donna». Ora, è vero che la Carta di Nizza non assume valore vincolante, non essendo stato ratificato il Trattato di Lisbona nell'ambito del quale era stata inserita, tuttavia, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, anche costituzionale, essa ha «carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei» (Corte cost., sentenza n. 135/2002) e costituisce nella prassi un importante punto di riferimento sia per le istituzioni europee che per l'attività interpretativa dei giudici europei.

Non si devono dimenticare in quest'ambito nemmeno gli atti delle Istituzioni europee che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di



istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, indipendentemente dal loro valore giuridico, la presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque, in termini più generali, alla unificazione legislativa, nell'ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima da estendersi alle unioni omosessuali. Fin dal 1981, con la raccomandazione n. 924 del 1° ottobre 1981, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva sentito la necessità di garantire la libertà di scelta dell'orientamento sessuale di ciascun individuo nonché la dignità delle coppie omosessuali all'interno della Comunità. Sono seguite poi la Risoluzione sulla parità dei diritti delle persone omosessuali nella Comunità europea in data 8 febbraio 1994 con la quale il Parlamento europeo ha apertamente individuato come obiettivo delle azioni comunitarie la rimozione degli «ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni» la Risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea del 16 marzo 2000 con cui il Parlamento europeo ha chiesto «agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie sposate e alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali».


Da ultimo, merita menzione anche la recentissima risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 che ha invitato gli Stati membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle coppie dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri e aventi effetti analoghi, ha esortato la Commissione a presentare proposte che garantiscano l'applicazione, da parte degli Stati membri, del principio di riconoscimento reciproco per le coppie omosessuali, sposate o legate da un'unione civile registrata, nella fattispecie quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione previsto dal diritto dell'Unione europea⁽¹⁰⁾ e ha invitato gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, in ottemperanza al principio di parità, ad adottare iniziative legislative per eliminare le discriminazioni cui sono confrontate alcune coppie in ragione del loro orientamento sessuale (par. 75-77).

Infine, si deve prendere atto di come, in linea con tali risoluzioni del Parlamento Europeo e a conferma degli ormai consolidati mutamenti dei modelli e dei costumi familiari, nel diritto di molte nazioni di civiltà giuridica affine alla nostra, si stia delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. In Olanda (legge 1° aprile 2001), Belgio (legge 1° giugno 2003) e Spagna (legge 30 giugno 2005) è stato rimosso tout court il divieto di sposare una persona dello stesso sesso; altri Paesi prevedono un istituto riservato alle unioni omosessuali (ci si riferisce alle Lebenspartnerschaft tedesche e alle registered partnership inglesi) con disciplina analoga a quella del matrimonio, o al quale è stata semplicemente estesa la disciplina matrimoniale, con l'esclusione, talvolta, delle disposizioni inerenti la potestà sui figli e l'adozione (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda). Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniali, molti comunque prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali (Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca).

È sulla base di tutte le considerazioni esposte che il Tribunale è giunto al convincimento della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, pur parzialmente modificando i parametri di riferimento rispetto a quelli indicati dai ricorrenti, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso; valuterà la Corte, qualora ritenesse la questione fondata, se vi sia la necessità di estendere la pronuncia anche ad altre disposizioni legislative interessate in via di consequenzialità ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

In punto di rilevanza, si osserva che l'applicazione delle norme indicate è evidentemente ineliminabile nell'*iter* logico-giuridico che questo remittente deve percorrere per la decisione: infatti, in caso di dichiarazione di fondatezza della questione così come sollevata, il rifiuto alle pubblicazioni — la cui richiesta dimostra inequivocabilmente la volontà di contrarre matrimonio — dovrebbe ritenersi, in assenza di altra causa di rifiuto, illegittima, mentre, in caso di non accoglimento, l'attuale stato della normativa imporrebbe una pronuncia di rigetto del ricorso. Per completezza si osserva che, a fronte del rifiuto alla pubblicazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, essendo la pubblicazione una formalità necessaria per poter procedere alla celebrazione del matrimonio, non è individuabile alcun altro procedimento nell'ambito del quale valutare la questione.

(10) Attualmente in Paesi come il nostro, invocando clausole di salvaguardia come l'ordine pubblico, non vengono riconosciuti i matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso, con l'effetto di limitare grandemente la libertà di circolazione, il principio di reciproca fiducia fra Stati membri e l'insorgenza del fenomeno dei c.d. matrimoni claudicanti, validi o meno a seconda del Paese nel quale si trovino i coniugi.



P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis, nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma della Costituzione,

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 4 febbraio 2009

Il Presidente: GIONFRIDA

Il giudice estensore: GUERRA

09C0412

N. 178


*Ordinanza del 23 settembre 2008 emessa dal Giudice di pace di Montecorvino Rovella
nel procedimento civile promosso da Roxane Nord. S.A. contro Regione Campania*

Alimenti e bevande - Acque minerali naturali - Modalità di utilizzazione - Divieto di utilizzare, per il trasporto, il condizionamento e la successiva commercializzazione, recipienti o contenitori di capacità superiore a due litri - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di trasgressione al suddetto divieto - Preteso contrasto con più favorevoli norme comunitarie sopravvenute - Denunciata lesione del principio di uguaglianza, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie nonché tra cittadini europei - Incidenza sulla libertà dell'iniziativa economica privata - Asserita violazione dei vincoli imposti al legislatore statale e regionale dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti relativi ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 999 Ruolo Affari Contenzioso Civile anno 2007, promosso da Roxane Nord S.A., società di diritto francese in persona del l.r.p.t. Luc Baeyns, con sede legale in Za Ty Douar - B.P. 9 Comman (Francia) (avv. Anna D'amato del Foro di Salerno, Felice Maria Barlassina e Diego Livio Mangano del Foro di Milano), nei confronti della Giunta regionale della Campania in persona del Presidente, dom.to in ragion della carica in via S. Lucia, Napoli (avv. Paolo Citera - Avvocatura regionale).



F A T T O

Con atto di opposizione *ex artt.* 22 e 23, legge n. 689/1981, la soc. ricorrente contestava in fatto e in diritto il decreto dirigenziale n. 67 del 7 giugno 2007 recante per oggetto: Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, d.lgs. n. 105/1992 e ss.mm.ii. nei confronti della Società Roxane Nord S.A. [...], immediatamente notificato il 20 giugno 2007.

Esponeva l'opponente che:

«In data 4 dicembre 2006 con verbale di prelevamento campioni emesso dai C.C. Nas di Salerno veniva rilevata la presenza, presso l'unità commerciale Carrefour Pontecagnano, di alcune confezioni di acqua minerale Roxane con capacità pari a 5 litri.

Le confezioni risultavano essere prodotte dalla soc. sorgenti Monte Bianco nello stabilimento di Contursi e destinate alla distribuzione e commercializzazione da parte della soc. francese Roxane.

I militari procedevano al prelievo di alcuni campioni di acqua da sottoporre ad analisi chimica.

In data 5 dicembre 2006, con verbale di contestazione illecito amministrativo specificazione delle modalità di oblazione e delle facoltà di legge, elevato a carico del sig. [...] i NAS Salerno formalizzavano l'accertamento (...) della presenza presso l'ipermercato Carrefour di n. 75 contenitori in PET da 5 litri.

I militari contestavano di conseguenza violazione al dettato dell'art. 10, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in relazione al disposto circolare datata 12 marzo 2001, n. 166 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato pubblicato con *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001, ritenendo non conforme ai parametri di legge la capacità di volume dei contenitori individuati.

[...] in data 11 gennaio 2007 i militari NAS redigevano verbale di contestazione illeciti amministrativo [...] a carico della Roxane;

[...] in data 7 giugno 2007 la Giunta regionale della Campania emetteva decreto dirigenziale e ingiunzionale di pagamento [...] che qui si impugna [...];

[...].

Il decreto prevede la sanzione pecuniaria di € 5.717,18 comprese le spese di spedizione.

All'uopo, provvedeva a depositare in cancelleria di questo ufficio giudiziario, in data 4 ottobre 2007, il ricorso di che trattasi, con le forme e le modalità già previste dalle disposizioni di legge.

D I R I T T O


La sospensione della sanzione invocata dal ricorrente, è diritto incontestabilmente previsto dalla legge, qualora ne sussistano le condizioni. Nel dettaglio vi è stata espressa richiesta di sospensiva ma non sono stati ravvisati gli elementi per la configurazione del danno grave e irreparabile.

Nel caso di specie, questo giudice osserva che il ricorso sia stato proposto (ed accettato dalla cancelleria) in data 4 ottobre 2007, e che lo stesso sia tempestivo dovendosi letteralmente applicare l'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689/1981 («il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero») come nel caso di specie, laddove la residenza è concetto diversa dal domicilio eletto.

La violazione contestata dai Carabinieri del Nucleo Anti Sostituzioni del Comando di Salerno riguarda il divieto di commercializzazione in Italia di acqua minerale in contenitori da 5 litri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. n. 105/1992, vigente. Ed invero, questa disposizione nazionale prevede al comma 4 la commercializzazione delle acque minerali in recipienti che «non possono eccedere la capacità di due litri».

Ritiene la ricorrente che tale disposizione si ponga in antitesi logica e giuridica con l'art. 10 della direttiva 80/777/CEE secondo cui «gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano la composizione, le modalità di utilizzazione, il confezionamento, l'etichettatura o la pubblicità delle acque minerali o dei prodotti alimentari in genere».

In effetti, come la stessa ricorrente rileva, non risulta alcuna espressa disposizione al proposito, potendosi applicare una regolamentazione sopranazionale solo nel caso generale di precipua adozione con provvedimento di legge che, evidentemente, non risulta vi sia stato.



Pertanto alcun contrasto si ritiene sussistere in quanto l'art. 6 della Direttiva europea indicata (che non indica limiti alla capacità di condizionamento delle acque minerali) non vige, attualmente, in ambito nazionale. Purtuttavia secondo l'opinione di questo giudicante la disposizione nazionale prima riportata (dell'art. 10, d.lgs. n. 105/1992) si pone in contrasto con gli artt., 3, 41-1 e 117-1, della Costituzione nella parte in cui determina in effetti una disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie potendosi financo creare inequivocabile e intollerabile discriminazione monetaria anche tra cittadini europei, quale effetto indiretto e ineluttabile dell'applicazione (o meno) della direttiva. Né può sottacersi che l'impiego di contenitori (di materiale plastico) di maggiore capacità producono un minore impegno di conferimento e smaltimento rispetto a contenitori di minori capacità e relativo confezionamento. Con evidenti ricadute ambientali e, ancora una volta, pecuniarie.

Per quanto precede, si ritiene che l'art. 10, d.lgs. n. 105/1992 non sia conforme a Costituzione e si intende pertanto sollevare incidente di costituzionalità nei termini che seguono:

Rilevanza della questione e proposizione.

La presente questione di legittimità costituzionale viene proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, essendo la stessa stata sollevata da parte ricorrente.

Innanzitutto, la questione appare rilevante, dal momento che incide sul diritto del cittadino e sui rapporti tra Stati membri, nonché incide negativamente sul principio della cosiddetta prevalenza del diritto comunitario sancito dalla Consulta.

Non manifesta infondatezza della questione - violazione dell'art. 3 Cost.

La norma, sulla cui costituzionalità si opina, lede — *sine dubio* secondo questo giudice — l'art. 3 Cost. laddove di fatto smentisce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Violazione dell'art. 41, primo comma Cost., laddove smentisce che l'iniziativa economica privata debba essere libera.

Violazione dell'art. 117, primo comma Cost., laddove contrasta col principio secondo il quale la potestà legislativa debba essere esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per tutte le esposte ragioni la questione di legittimità costituzionale l'art. 10 del decreto legislativo n. 105 del 1992 appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Vista la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, della Costituzione nella parte in cui esclude (recitius: considera fuori-legge nonostante una favorevole disciplina comunitaria superveniente) la commercializzazione di acque minerali in contenitori con capacità non superiore a 2 litri;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta;

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Montecorvino Rovella, addì 13 settembre 2008

Il giudice: TURCO



N. 179

*Ordinanza del 20 marzo 2008 emessa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di D'Alterio Annunziata ed altra*

Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - Eccesso di delega per l'ampliamento delle ipotesi di appellabilità rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 468 del 1999 - Disparità di trattamento rispetto al regime stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le condanne alla sola ammenda pronunciate dal tribunale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 17, lett. n), legge 24 novembre 1999, n. 468.

IL TRIBUNALE

Premesso che con sentenza emessa dal Giudice di pace di Napoli il 24 novembre 2006, D'Alterio Annunziata e D'Alterio Lucia, imputate in concorso fra loro dei reati di cui agli artt. 81, 594, 582 c.p., sono state condannate alla pena di novecento euro di multa ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili;

le imputate hanno proposto appello avverso la sentenza di condanna con due distinti atti di impugnazione depositati il 9 gennaio 2007;

il giudice monocratico del Tribunale di Napoli con ordinanza del 9 luglio 2007, ritenuto l'appello inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 274/2000, ha qualificato l'impugnazione ricorso per Cassazione ai sensi del secondo comma dello stesso art. 37 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte;

con ordinanza del 30 gennaio 2008 la Corte di cassazione «ritenuto che le imputate hanno ritualmente proposto appello; che, per giurisprudenza costante e condivisibile, la condanna del giudice di pace alla pena pecuniaria ed al risarcimento è impugnabile con appello quando i motivi proposti, come nella fattispecie, si estendono ex art. 574, comma 4, agli interessi civili. Riqualficata l'impugnazione come appello, trasmette gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio di secondo grado»;


O S S E R V A

In ossequio al principio di diritto dettato dalla Corte, il giudice del rinvio dovrebbe giudicare sull'appello proposto dalle D'Alterio che lamentano la mancata coerenza della decisione con i risultati dell'istruttoria; l'assenza di censure verso il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno rende però necessaria la verifica di conformità alla Costituzione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 anche alla luce dell'interpretazione che ne ha dato la Corte di cassazione, il cui orientamento peraltro non è costante.

Si registra infatti un contrasto tra la decisione che si commenta, conforme ad un orientamento intervenuto a modificare una precedente impostazione, ed una recente sentenza nella quale si enuncia un diverso e contrario principio di diritto.

Nella sentenza n. 19382/05, si legge: «... Vero è ... che, avendo il giudice di pace emesso sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'appello sarebbe stato consentito all'imputato soltanto se egli avesse impugnato il capo relativo alla condanna, pur generica al risarcimento del danno, giusta previsione dell'art 37 d.lgs n. 274/2000».

E, ancora, nella sentenza n. 39465/2005, si legge: «... Il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso sia qualificato come appello, essendo stato tacitamente impugnato anche il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili. Tale deduzione non può essere condivisa. È pur vero che questa sezione ha altre volte deciso che anche se l'imputato non si duole della condanna al risarcimento del danno, la sua impugnazione va qualificata come appello poiché l'art 574 c.p.p. dispone che l'impugnazione contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi



effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato. *Re perpensa*, occorre considerare che la normativa che disciplina il procedimento davanti al giudice di pace ha carattere speciale ed è improntata a snellezza e rapidità. Orbene il d.lgs. n. 274/2000, all'art. 37, comma 1 prevede che l'imputato possa proporre appello anche contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica al risarcimento del danno. Nella specie l'imputato ha proposto ricorso formulando censure unicamente in riferimento alla statuizione penale, sicchè non v'è ragione che l'impugnazione venga qualificata come appello. Né a tale conclusione osta il dettato dell'art 574 c.p.p. che serba integra la sua valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità a seguito del ricorso proposto esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale».

Ed infine nella sentenza n. 44198/2007 si legge «... l'appello avverso la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario avere sempre riguardo, al di là dell'apparente *nomen juris*, alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato inammissibile. Ebbene nel caso in esame sono stati formulati solo rilievi di merito; correttamente dunque li tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ...».

Il riferito contrasto interpretativo trae origine dalla formulazione dell'art 37 del d.lgs. citato adottata dal legislatore delegato che, travalicando i limiti della delega, ha introdotto una limitata appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace.


Ed invero l'art 17, lett. n) della legge delega (n. 468\1999) che fissa i criteri da seguire in materia di impugnativa prevedeva l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace ad eccezione di quelle di condanna alla sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria. Esso è stato ispirato, come si ricava dalla lettura della relazione della seconda commissione permanente del Senato «dall'esigenza di massima semplificazione del procedimento penale davanti al giudice di pace... che non può non riverberarsi sul regime delle impugnazioni sotto pena di trasferire ai tribunali competenti per l'appello una massa di reati sanzionati con pene di modestissima entità. Per questo motivo la commissione ha ritenuto di dover escludere dall'appello quanto meno tutte le sentenze che irrogano una pena pecuniaria di qualsivoglia natura. Oltre a ciò, per evitare una dissimetria non giustificabile si è ritenuto di introdurre la stessa regola anche per le sentenze emesse da un giudice ordinario aventi uguale contenuto sanzionatorio, a tal fine modificando l'art 593, comma tre c.p.p.».

Nella relazione al d.lgs. n. 274/2000 il legislatore delegato ha giustificato la scelta di ampliare le ipotesi di appellabilità, nonostante il chiaro contenuto dell'art. 17, lett n) della legge delega, con la preoccupazione di possibili liquidazioni del danno da parte del giudice di pace oltre i limiti della competenza per valore in sede civile e, ritenendo opportuno garantire un secondo grado di merito ha precisato: «d'altra parte lo specifico criterio di delega che fa riferimento alla non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria può ben essere letto nel senso di sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito le pronunce che rechino condanna alla sola pena pecuniaria e non anche a quelle nelle quali sia statuita una ulteriore condanna sia pure relativa all'azione civile».

Il legislatore delegante dunque ha tracciato linee guida ispirate a principi di massima semplificazione sia per la procedura da seguire davanti al giudice di pace sia per l'impugnazione delle sentenze emesse da questo giudice perseguendo un chiaro intento deflattivo confermato dalla riformulazione dell'art. 593 c.p.p.

Il legislatore delegato, spinto da preoccupazioni legittime, ha irragionevolmente travalicato i limiti della delega vanificando l'intento deflativo (avrebbe più ragionevolmente potuto prevedere l'impugnabilità solo di quelle sentenze di condanna a pena pecuniaria con una liquidazione del danno superiore alla competenza per valore del giudice di pace in sede civile) e creando una disparità di trattamento rispetto alle condanne all'ammenda comminate dal giudice ordinario, non appellabili ex art. 593, comma 3 c.p.p. anche in presenza di una condanna risarcitoria.

L'art. 37, d. lgs. n. 274/2000 appare dunque illegittimo per violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione avendo il legislatore delegato superato irragionevolmente la delega e creato una ingiustificata disparità di trattamento. La questione assume rilievo nel presente processo perché, in caso di accoglimento, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile.



P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Sospende il processo nei confronti di D'Alterio Annunziata e D'Alterio Lucia e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, ai loro difensori, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 19 marzo 2008

Il giudice: SALVATI

09C0414

N. 180

*Ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dalla Corte d'appello di Genova
nel procedimento civile promosso da Banca Carige S.p.A. contro Barbagelata Giancarlo ed altri*

Procedimento civile - Processo del lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso introduttivo e del decreto con cui il presidente della corte di appello nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione - Decorrenza dalla comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale - Eccepita improcedibilità dell'appello per intempestività della prescritta notificazione all'appellato - Asserita perdita del diritto di azione in caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20604 del 2008.


- Codice di procedura civile, art. 435, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. R.G. 937/2007 promossa da Banca Carige S.p.A. elettivamente domiciliata in Genova, via Bacigalupo n. 4/3, presso lo studio degli avv. Camillo e Andrea Paroletti che la rappresentano e difendono per mandato a margine in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado appellante;

Contro Barbagelata Giancarlo, Barbagelata Gianfranco, Berruti Germano, Bruzzone G.B., Carosio Giancarlo, Casadio Mauro, Comitardi Giorgio, Esposito Guido, Fecit Gianfranco, Fregni Fabio, Gregorini Antonio, Guglielmi Giancarlo, Guglielmi Giorgio, Iencinella Renato, Lanzone Luigi, Lovetere Giovanni, Mathieu Giovanni, Oliveri Giuseppe, Puccio Riccardo, Ravera Giovanni, Rivera Enrico, Rollando G.B., Testa Lorenzo, Maestri Francesco e Maestri Maria Gabriella eredi di Maestri Bruno e di Luciana Grasso, elettivamente domiciliati in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/9 presso lo studio dell'avv. prof. Cesare Glendi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Germano Dondi e avv. Andrea Renda per mandato in calce alla memoria difensiva in appello quanto agli eredi di Maestri Bruno e in calce al ricorso introduttivo di primo grado, quanto agli altri, appellati;

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione



O S S E R V A

Carige S.p.A. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova con la quale è stata accolta la domanda proposta dagli odierni appellati volta al riconoscimento del diritto agli aumenti di perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992, a decorrere dal 1998 ed ai sensi dell'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997.

Si sono costituiti gli appellati eccependo preliminarmente la improcedibilità dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione è stato comunicato all'appellante in data 18 gennaio 2008 mentre la notifica è avvenuta in data 25 febbraio 2008, quando l'udienza di discussione era fissata per l'11 febbraio 2009.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (nn. 6841 e 9331 del 1996) è stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestività dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. È stato così superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421. c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

È stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti «la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione “costituzionalmente orientata” anche di tali norme nel rispetto della “ragionevole durata” del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti” (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però “prima della scadenza”(art. 154 c.p.c.)» ... «pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga — come è avvenuto nella fattispecie in esame — si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio» (Cass., s.u. n. 20604/08).


I difensori dell'appellante hanno sollecitato la Corte ha rimeditare il ricordato orientamento, proponendo in questo, e in analoghi giudizi trattati nella medesima udienza odierna, le considerazioni che sinteticamente vengono di seguito riassunte.

1) Nessuna dilatazione dei tempi del processo consegue al mancato rispetto del termine di dieci giorni fissato dal comma secondo dell'art. 435 c.p.c. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. A tal fine assumono rilievo il termine non superiore a sessanta giorni entro il quale deve essere fissata l'udienza di discussione e il termine di venticinque giorni che deve essere rispettato a difesa dell'appellato, ma non quello di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto; quest'ultimo sarebbe essenzialmente rivolto all'ufficio — retaggio dei lavori preparatori della legge n. 533/1973 che prevedevano che alle notifiche provvedesse la cancelleria — affinché l'udienza di discussione non venga fissata in termini così brevi da rendere difficoltosa la notifica all'appellato.

2) La decadenza dalla possibilità di compiere l'atto è conseguenza che la legge ricollega solo alla consumazione dei termini perentori, non di quelli ordinatori.

3) La sanzione del mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c., non può essere rinvenuta nell'improcedibilità del ricorso; tale sanzione infatti consegue nei soli casi previsti dalla legge, e una estensione a diverse fattispecie violerebbe il principio di legalità che presiede alle conseguenze sanzionatorie eventualmente scaturenti da determinate condotte.

4) L'equiparazione degli effetti dell'inutile decorso del termine dell'art. 435, comma secondo c.p.c. a quelli propri del decorso di un termine perentorio, si espone a rilievi di legittimità costituzionale — anche per il tramite dell'art. 6 CEDU quale norma interposta ex art. 117 Cost. — qualora, come nel caso, il termine a difesa posto dall'art. 435, comma 3 c.p.c. sia stato rispettato, perché in contrasto con il diritto vivente, consolidato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito, così pregiudicando «retroattivamente» i valori costituzionali del diritto alla difesa, del giusto processo e della tutela dell'affidamento nel processo, quantomeno con riguardo ai giudizi in corso alla data di pubblicazione della sentenza n. 20604/08 della Corte di cassazione.



La situazione processuale determinatasi nel presente giudizio di appello è caratterizzata dal fatto che il contraddittorio tra le parti si è realizzato nel rispetto del termine a difesa previsto dall'art. 435, comma 3 c.p.c., ma in violazione degli ulteriori termini previsti dai commi 1 (fissazione dell'udienza) e 2 (termine per la notifica) del medesimo articolo.

La questione preliminare che si pone è quella degli effetti che conseguono qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza venga effettuata con ritardo, ma nel rispetto del termine a difesa previsto dal comma 3.

L'appellante ritiene che a ciò non consegua la sanzione della decadenza e dell'improcedibilità del giudizio, per non essere espressamente prevista dalla legge.

La Corte reputa errate entrambe le affermazioni.

Quanto alla prima, circa le conseguenze preclusive derivanti dall'inutile decorso del termine ordinatorio non tempestivamente prorogato, alla piana interpretazione letterale degli artt. 153 e 154 c.p.c., che pone in evidenza come la distinzione con i termini perentori risiede unicamente nel fatto che i primi e non i secondi sono prorogabili, nei modi e nei tempi di legge, non può utilmente opporsi — come è stato fatto dal Tribunale di Genova in una recente pronuncia che ha affrontato la questione in discussione — che l'art. 154 c.p.c., nel prevedere la derogabilità dei termini ordinatori esclude che ciò possa avvenire quanto il termine sia posto a pena di decadenza, da ciò traendo la conseguenza che la decadenza consegua solo al decorso dei termini non prorogabili, cioè i perentori.

Tale interpretazione, che porta a considerare innocua processualmente la violazione di tutti i termini non specificamente qualificati dalla legge come perentori, non può essere condivisa per ragioni di carattere letterale e sistematico.

Se la violazione del termine ordinatorio fosse innocua, non si comprenderebbe perché la legge ne disciplini dettagliatamente condizioni e limiti di prorogabilità. Inoltre, come anche ha posto in rilievo la Corte di cassazione nella più volte ricordata sentenza n. 20604/08, una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, impone di attribuire rilevanza alla violazione di termini anche quando effetti preclusivi non siano espressamente previsti dalla legge.


Che all'inutile decorso del termine ordinatorio consegua la decadenza è conclusione condivisa dalla Corte costituzionale la quale, con ordinanze 117/2003 e 127/2004, ha ritenuto la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma c.p.c., prospettata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per la mancata previsione di un termine perentorio per la chiamata in causa da parte del convenuto, come invece è previsto nel caso in cui la chiamata venga fatta dall'attore o dal terzo chiamato. La Corte ha rilevato «che la richiesta di proroga di termini ordinatori come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della scadenza, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. nella interpretazione tuttora prevalente della Corte di cassazione; che invece, come riferisce il giudice remittente, la richiesta di concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo è stata formulata dal convenuto alla prima udienza, quando era già decorso il termine, ormai non più prorogabile, che avrebbe consentito la citazione nel rispetto dell'art. 163-bis c.p.c.; che la intervenuta decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi determina quindi il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*».

È altresì infondata l'ulteriore affermazione dell'appellante per la quale, se non espressamente prevista, la improcedibilità del ricorso non potrebbe essere dichiarata.

Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 435, comma secondo c.p.c. determina la preclusione dalla possibilità di potere validamente notificare il ricorso di impugnazione e il decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che il complesso atto unitario di introduzione del giudizio di impugnazione, caratterizzato da un fase iniziale di deposito del ricorso e di una successiva di instaurazione del contraddittorio, non si perfeziona, cosicché gli effetti prodromici e preliminari conseguenti alla *edictio actionis* non si stabilizzano in assenza di una valida *vocatio in ius*, e l'impugnazione, anche se valida e tempestiva al momento del deposito del ricorso, non si perfeziona, con la conseguenza dell'improcedibilità del giudizio di appello, pur se ritualmente instaurato.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. che viene di seguito prospettata, dal momento che l'accoglimento dell'eccezione determinerebbe una pronuncia di mero rito declaratoria dell'improcedibilità dell'appello.

Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale medesima la quale ha affermato che: «Nel delineare i principi informatori della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sent. nn. 98 del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992). Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio (v. sent. nn. 220 del 1986, 123 del 1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della



loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo (v. sent. nn. 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ord. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).

In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sent. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977)». (C. cost. sent. n. 471/1992).

Nel caso di specie si dubita che la previsione del termine di dieci giorni per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sia assistita da ragioni tali da giustificarla e da giustificare, in caso di suo vano decorso, la preclusione che ne deriva e che non differisce da quella risultante dal decorso di un termine perentorio.

Infatti quel termine non è funzionale a ridurre i tempi del processo nella sua fase iniziale, che conseguono alla data di fissazione dell'udienza di discussione da parte del Presidente della Corte di appello. Neppure appare adeguata la ragione che è stata ipotizzata dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2007 con la quale si è detto che il rispetto del termine di dieci giorni «consente di rinnovare le notifiche eseguite ma viziata in tempo utile per l'udienza di discussione»; infatti, quando la notifica ancorché viziata sia esistente, alla parte dovrà essere assegnato dal giudice un termine perentorio per rinnovarla (artt. 291 e 421 c.p.c.).

Neppure quel termine appare finalizzato ad assicurare adeguati termini a difesa dell'appellato, poiché questi sono definiti dal comma 3 dell'art. 435 c.p.c.

La sola funzione concreta che può essere attribuita a quel termine appare essere quella di impedire che l'udienza di discussione possa essere fissata dal Presidente della Corte di appello in tempi così brevi da rendere perfino difficoltosa la notifica all'appellato. Ma se tale è lo scopo, non sembra ragionevole gravare l'appellante di un onere di notifica in termini prestabiliti, non per la loro brevità — che comunque è idonea a consentire di provvedere all'adempimento — ma per la gravità delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, comportanti la perdita del diritto all'azione, senza che ciò appaia in alcun modo giustificato da ragioni di equilibrio tra i poteri delle parti o di celerità del processo.

Per tutte le sovraesposte ragioni l'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, appare in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, poiché esso comporta, quale sanzione della sua decorrenza, il pregiudizio del diritto alla difesa, come diritto ad agire in giudizio, senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, così violando il diritto al giusto processo.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, comma 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all'appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione;


Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 3 marzo 2009

Il Presidente: HAUPT

09C0415



N. 181

*Ordinanza del 13 febbraio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Varese
nel procedimento penale a carico di Ventrella Tommaso ed altri*

Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione in ogni ipotesi nella quale il giudice per le indagini preliminari o il Tribunale del riesame, con provvedimenti non gravati, si esprimano sulla mancanza degli indizi di reità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza a fronte dell'obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione nell'ipotesi in cui sia intervenuto un pronunciamento della Corte di cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

- Codice di procedura penale, art. 405, comma 1-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dai Difensori degli imputati Tommaso Ventrella, Marco Devola e Massimo Mirabito, sul rilievo dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., in spreto alla previsione normativa di cui all'art. 405, comma 1-*bis* c.p., la cui violazione è sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 178, lett. b) c.p.p. e sulla subordinata richiesta, in difetto della pronuncia invocata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, 1-*bis* c.p.p. per violazione del parametro di cui all'art. 3 Cost.

O S S E R V A

I difensori hanno sostenuto che, avendo il g.i.p. presso questo tribunale, a fronte dell'esito delle indagini difensive sul caso, revocata la misura cautelare disposta nei confronti degli indagati, odierni imputati, per sopravvenuto difetto di gravi indizi di reità in ordine alle ipotesi di reato per le quali era intervenuto arresto nella flagranza, l'assenza di ulteriore emergenze dovesse determinare il p.m. a richiedere l'archiviazione del procedimento e che avendo, per converso, il p.m. optato per l'esercizio dell'azione penale, formulando richiesta di rinvio a giudizio a questo giudice per gli stessi reati, l'operato del p.m. debba essere sanzionato.

L'invocata declaratoria di nullità riposa su un'interpretazione che assimila l'ordinanza adottata dal giudice di merito (nella specie il g.i.p.), non gravata e, quindi, costituente giudicato cautelare, ad una pronuncia della Corte di cassazione in tema di difetto di gravi indizi di reità, che, accompagnata dalla mancata acquisizione di ulteriori elementi a carico degli indagati, ha efficacia preclusiva all'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., a mente dell'art. 405, comma 1-*bis* c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006.

È noto che l'art 3 della legge n. 46/2006, novellando l'art. 405, c.p.p., ha introdotto il comma 1-*bis*, che prevede che: «il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

La menzionata disposizione normativa disciplina le forme ed i termini per l'esercizio dell'azione penale, prevedendo al primo comma che il pubblico ministero opti per l'esercizio dell'azione penale, laddove «non deve richiedere l'archiviazione», e correlativamente l'art. 50 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero «esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione».

È palese che la norma *de qua* pone limiti al potere/dovere del p.m. di esercizio dell'azione penale, incidendo sulle prerogative in materia assegnate al titolare dell'accusa ed imponendo che il predetto chieda l'archiviazione, in presenza di due requisiti: l'intervenuta pronuncia di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte della Corte di cassazione ed il difetto di ulteriori elementi indiziari sopravvenuti «a carico».



Premesso che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, consacrato costituzionalmente nella previsione di cui all'art. 112 Cost., non esclude che l'ordinamento preveda ipotesi specifiche e predeterminate in cui l'obbligo del pubblico ministero è subordinato al verificarsi di precise condizioni, nondimeno sia il tenore letterale dell'art. 405, comma 1-*bis* c.p.p. sia la compressione ad opera della stessa norma del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nella ricorrenza dell'indicato duplice requisito non giustificano un'interpretazione estensiva della disposizione, ove si ponga mente ai canoni ermeneutici dettati dagli artt. 12 e 14 delle preleggi, che rispettivamente prevedono l'applicazione della norma secondo il significato reso palese dalle espressioni usate e la *ratio legis* ed escludono l'applicazione, oltre i casi ed i tempi in essi considerati, delle norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.

È noto che l'interpretazione analogica, vietata in via di principio, diverge dall'interpretazione estensiva, che viene operata laddove l'ambito di applicazione di una norma penale viene, per necessità logica e non per similitudine di rapporti, esteso ad un caso che, pur non essendo ivi previsto, si deve ritenere ricompreso nella norma stessa, risalendo all'intenzione del legislatore, alla quale fa richiamo l'art. 12 delle Disposizioni della legge in generale.

Nella specie, escluso il ricorso all'analogia, nemmeno può ritenersi estensibile alle ordinanze del g.i.p. e, in generale, a quelle del giudice di merito, il principio stabilito dalla norma di cui all'art. 405, 1-*bis* c.p.p., che si limita a richiamare le pronunzie emesse dalla «Corte di cassazione» in tema di indizi.

La deroga che la disposizione contiene ad un principio tutelato costituzionalmente, quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, e la gravità delle conseguenze comminate per la violazione della disposizione, nullità di opzioni processuali del p.m. difformi rispetto alla richiesta di archiviazione, escludono che al dettato della norma possa attribuirsi una portata più ampia di quella resa palese dalle espressioni usate.

Ciò posto, venendo, quindi, alla subordinata questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 405, comma 1-*bis* c.p.p. per violazione del principio di uguaglianza, dato il difforme trattamento riservato dal legislatore ad identiche situazioni, reputa questo giudice che l'eccezione proposta sia rilevante — potendo derivare dall'applicazione della norma denunciata, ove non rispondente ai parametri di riferimento costituzionali, la nullità dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. nel caso di specie — e sia, altresì, non manifestamente infondata.


Indubbia è la rilevanza della questione proposta ai fini della decisione, una volta escluso che la norma possa essere applicata in modo più ampio del suo tenore letterale, non potendo essere definito il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione, ove si ponga mente che l'ordinanza genetica della misura cautelare emessa dal g.i.p. di questo tribunale nei confronti degli indagati, odierni imputati, è stata dalla stessa A.G. revocata, *ex art.* 299 c.p.p., sul rilievo della sopravvenuta mancanza di indizi di reità, a seguito delle indagini difensive svolte, e che il p.m., che non ha proposto né appello al tribunale del riesame né ricorso, nemmeno *per saltum*, alla Corte di cassazione avverso tale pronunzia, ha esercitato l'azione penale, richiedendo il rinvio a giudizio degli imputati, in pregiudizio dei quali non ha acquisito, successivamente alla pronuncia non gravata, ulteriori elementi.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, reputa questo giudice che la scelta operata dal Legislatore, limitando, con la previsione di cui all'art. 405, comma 1-*bis* c.p.p., all'emissione della pronunzia della suprema Corte l'effetto preclusivo dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., crei un'irragionevole discriminazione tra situazioni identiche, in quanto tale violatrice del precetto costituzionale di uguaglianza.

La disparità di trattamento non trova una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, posto che non reputa questo giudice che si possa ravvisare differenza tra la situazione in cui sia il g.i.p. o il tribunale del riesame, a mente dell'art. 309 c.p.p., anziché la suprema Corte, ai sensi del comma 1 o 2 dell'art. 311 c.p.p., ad adottare un provvedimento in cui viene affermata, con riferimento ad una fattispecie concreta, l'insussistenza dei requisiti legittimanti, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., la limitazione della libertà dell'indagato.

Se la volontà del legislatore nel novellare la previsione dell'art. 405 c.p.p., introducendo il comma 1-*bis*, è stata quella di impedire la formulazione di richieste di rinvio a giudizio da parte della pubblica accusa fondate su un quadro indiziario del quale è stata riconosciuta in fase cautelare l'inconsistenza e al quale non è stato offerto in senso accusatorio alcun ulteriore contributo, per il tramite di indagini suppletive, non è necessario percorrere tutti i gradi del giudizio cautelare, provocando la pronunzia della Corte di cassazione, per ottenere una decisione sulla sussistenza o meno degli indizi di reità, avente valore di giudicato cautelare. Lo stesso g.i.p., sia nel respingere la richiesta di misura cautelare sia nel decidere su un'istanza di revoca della misura adottata, emette un provvedimento che, in difetto di gravame, qualora si pronunzi sulla mancanza degli indizi, sotto il profilo delle conseguenze in tema di libertà, non ha una valenza inferiore rispetto al vaglio, certo altamente qualificato, della suprema Corte e, quindi, non può avere difformi conseguenze in punto di esercizio dell'azione penale da parte del p.m.

Di poi, richiedendo, ai fini dell'applicazione della norma di cui si denuncia l'illegittimità rispetto al parametro costituzionale di uguaglianza, la valutazione della Corte di cassazione si rimette la sorte processuale dell'indagato, esponendo a difforme trattamento anche diversi indagati nello stesso procedimento, al p.m. — proprio l'Autorità le cui



prerogative si intendono con la norma limitare —, il quale arbitrariamente può scegliere di non adire i giudici superiori, una volta ottenuta una pronuncia a sé sfavorevole in punto di misura cautelare, conservando, in mancanza di indagini suppletive, l'opzione di esercitare l'azione penale, e che, invece, è costretto a chiedere l'archiviazione nei confronti dell'indagato che, in sede di giudizio di legittimità, ha ottenuto la pronuncia di insussistenza degli indizi.

Dato che, alla stregua degli esposti argomenti, una difforme disciplina con riguardo a identiche situazioni si appalesa irragionevole e non rispondente al principio di uguaglianza, si impone, previa sospensione del giudizio, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il p.m., ad esito delle indagini preliminari, di formulare richiesta di archiviazione in ogni ipotesi nella quale il g.i.p. o il tribunale del riesame, con provvedimenti non gravati, si esprimano sulla mancanza degli indizi di reità di cui all'art. 273 c.p.p. e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini.

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Varese, addì 13 febbraio 2008

Il giudice: CERIOTTI

09C0416

N. 182


Ordinanza del 24 marzo 2009 emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale d'appello di Roma sugli appelli riuniti Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria contro Rocco Vincenzo ed altro

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Definizione agevolata del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Facoltà di accesso alla definizione agevolata per i soggetti la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell'accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza per il migliore trattamento di una peggiore posizione soggettiva - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sugli appelli avverso la sentenza n. 482 del 14 maggio 2005 pronunciata dalla sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, iscritti ai n.n. 23458 e 23847 del registro di segreteria e rispettivamente proposti dal Procuratore regionale della Calabria e dai signori Salvatore Grillo e Rocco Vincenzo, questi ultimi rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Murmura, con domicilio eletto in Roma alla via Paolucci de Calboli n. 5 presso lo studio dell'avv. Enrico Murmura.



Vista la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2008 il consigliere relatore Eugenio Francesco Schlitzer, il p.m. nella persona del v.p.g. Maria Letizia De Lieto Vollaro e l'avv. Antonino Murmura per gli appellanti;

Ritenuto in fatto

Con la sentenza in epigrafe la sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha condannato il sindaco signor Domenico D'Amico, a risarcire in favore del Comune di San Calogero il danno di € 1.565,5 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ed al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Erario statale. Infatti il comportamento del D'Amico era stato ritenuto connotato da colpa grave, avendo egli omesso di impartire direttive all'apparato amministrativo e di vigilare sulla esecuzione dei singoli adempimenti connessi a una procedura acquisitiva per pubblica utilità.

Con la stessa sentenza impugnata l'assessore ai lavori pubblici Rocca Vincenzo ed il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Grillo Salvatore sono stati assolti essendo stata, nei loro confronti, esclusa la violazione di obblighi di servizio, giacché la normativa sugli espropri, vigente all'epoca, dei fatti, non attribuiva alcun specifica competenza agli assessori e ai tecnici comunali.

Avverso la decisione ha proposto appello la Procura regionale, prospettando violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 19 della legge regionale Calabria n. 18 del 1983. Parte pubblica ha, inoltre, sostenuto il difetto di motivazione la sua illogicità ed erroneità, il travisamento dei fatti e l'eccesso, di potere. In tale contesto il requirente, in via subordinata, ha sollevato questione di massima avanti le sezioni riunite di questa Corte in considerazione del contrasto giurisprudenziale in ordine al la concorrente responsabilità dei sindaci e degli assessori ai lavori pubblici, in presenza di legge regionale che deleghi ai comuni le competenze in materia di espropriazione.

In relazione all'appello del Procuratore regionale della Calabria, con atto tempestivamente pervenuto alla segreteria della Procura generale in data 1° agosto 2005, i signori Rocco Grillo hanno interposto appello incidentale, col patrocinio dell'avv. Antonino Murmura. Ad avviso degli appellanti deve aver riguardo, in particolare, alla funzione del segretario comunale la cui posizione giuridica, a norma della legge n. 142/1990, comprende la cura e l'attivazione dei provvedimenti e la responsabilità dell'istruttoria della delibere. I ricorrenti incidentali, nel chiedere la reiezione dell'atto di appello della Procura regionale e la conseguente conferma della pronuncia assolutoria insistono, in subordine, nella richiesta d'integrazione del contraddittorio nei riguardi del comunale e di ogni altro responsabile.

Con successiva memoria difensiva in data 13 febbraio 2006, il difensore solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 in relazione agli art. 3, 24 e 11 della Costituzione, che esigono non solo la parità delle parti ma la certezza dell'egual trattamento in sede di giudizio che sarebbero entrambe precluse dalla inapplicabilità della speciale favorevole normativa appena richiamata a coloro che assolti in primo grado dovessero poi essere condannati nel successivo giudizio instaurato a seguito dell'appello della parte pubblica.


All'udienza dibattimentale il pubblico ministero ha illustrato i motivi del proprio gravame confermandone la conclusiva richiesta di condanna dei convenuti assolti in primo grado.

L'avv. Murmura ha preliminarmente approfondito l'illustrazione dell'eccezione incostituzionalità e, nel merito, ha poi affermato la correttezza della motivazione del procedimento in esame e della conclusiva statuizione assoluta dei propri assistiti.

Considerato in diritto

In primo luogo il gravame prodotto dal Procuratore regionale deve essere riunito, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., per connessione oggettiva e soggettiva all'appello incidentale dei signori Grillo e Rocco.

Con riguardo all'integrazione del contraddittorio deve poi premettersi che, l'eventuale accertamento di presunte responsabilità di altri soggetti, non convenuti in primo grado, non costituisce oggetto del presente giudizio e che, in base al principio della parziarietà, introdotto con la legge n. 639 del 1996 di riforma della precedente legge n. 20 del 1994, è possibile instaurare un diverso procedimento anche per le stesse fattispecie contro altri soggetti non convenuti.



In ogni caso, non sarebbe possibile, in sede di appello, la *vocativo in jus* delle parti che non hanno partecipato alla prima fase, senza violare il principio della garanzia del doppio grado.

Ritenuta la corretta ed adeguata instaurazione del contraddittorio tra le parti il Collegio deve pronunciarsi sulla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 in relazione agli art. 3, 24 e 11 della Costituzione.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Non v'è dubbio in primo luogo sulla sua rilevanza.

Non ignora il Collegio che la Corte costituzione ha già in precedenza trattato la questione, sollevata peraltro in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con giudizio definito dalla sentenza n. 183 del 2007 in termini di inammissibilità per irrilevanza, giacché nel giudizio *a quo* gli amministratori comunali erano stati condannati già in primo grado.

Qui, al contrario sia l'assessore Rocco sia il tecnico comunale Grillo erano stati assolti in primo grado ed ora l'appello principale della parte pubblica ne chiede una condanna che verrebbe eventualmente pronunciata per la prima volta in questo secondo grado del giudizio.

Il Collegio, inoltre, ritiene che vi siano sufficienti presupposti di fondatezza della questione proposta.

Essa è sostanzialmente rivolta ad allargare l'ambito di applicazione dell'istituto della definizione agevolata a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell'accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero.

La questione postula la soluzione di aspetti della normativa racchiusa nei commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), qui di seguito riportati:

«231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede d'impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in usura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello s'intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

Tali stringate disposizioni hanno determinato numerosi problemi interpretativi ed applicativi di cui è espressione anche l'eccezione in esame. In disparte ogni valutazione sul merito delle scelte di politica legislativa che hanno portato all'introduzione della speciale normativa, deve ricordarsi che essa, come emerge sia dalla sua collocazione nella legge finanziaria sia dai pur scarni riferimenti dei lavori preparatori, si propone di «far cassa», vale a dire di far conseguire alle pubbliche amministrazioni con immediatezza i proventi derivanti dalle sentenze contabili di condanna pronunciate a loro favore, cui si aggiunge l'esigenza di porre sia pur parziale rimedio all'asserita esigua percentuale di realizzazioni di crediti erariali derivanti da tali sentenze.


Anche secondo la giurisprudenza costituzionale, richiamata dallo stesso giudice delle leggi nella sentenza n. 242 del 2008, intervenuta nelle more dell'adottanda ordinanza, «la *ratio* delle norme in esame è soltanto quella di ottenere un'accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell'Erario almeno delle somme di minore entità e non quello di configurare una ipotesi di condono».

Di una siffatta *ratio legis* si dovrà dunque tener conto, unitamente agli altri canoni ermeneutici, nel procedere alla valutazione della non manifesta infondatezza della sollevata eccezione.

Occorre premettere che altre speciali normative sembrano richiamare quella in esame: in realtà ciascuna di esse solo in parte, e per un profilo diverso, vi si avvicina tanto che, come s'è detto, l'istituto in questione viene, nella pratica, di volta in volta indicato in maniera differente a seconda che si ritenga di evidenziare l'uno o l'altro di tali profili.

Per accennare solo agli aspetti che più immediatamente marcano la differenza basti ricordare che il patteggiamento penale è esperibile già in primo grado e presuppone l'assenso del pubblico ministero penale mentre vari condoni (da quello fiscale a quello edilizio) non intervengono nel corso di un processo ma sono gestiti esclusivamente dalla pubblica amministrazione competente.

Vano è dunque il richiamo alle altre speciali normative sopra ricordate.



Rimane quindi difficilmente comprensibile come un soggetto la cui responsabilità sia apparsa con minore evidenza non possa giovare di una normativa di favore ma ciò possa invece fare un soggetto ritenuto colpevole sin dal primo grado del giudizio. Infatti in quest'ultimo caso il p.m. contabile, avendo realizzato la propria pretesa, non potrà proporre appello ma nel primo, non avendo conseguito successo, potrà insistere nella sua domanda. Se dovesse conseguire il risarcimento *in extremis* lo conseguirebbe tuttavia definitivamente ed incondizionatamente a differenza di quanto sarebbe avvenuto in primo grado dove il risarcimento immediatamente conseguito sarebbe stato esposto al concreto rischio di una diminuzione che, potendo giungere al novanta per cento, lo potrebbe rendere quasi simbolico. Un ben caro prezzo per un celere riconoscimento della propria pretesa!

Paradossalmente quindi per il convenuto una condanna ad un risarcimento magari modesto, da ulteriormente transigere, sarebbe preferibile ad una piena assoluzione in primo grado che lascerebbe intatto al p.m. l'accesso al grado successivo del giudizio.

Non può ammettersi quindi, per ragioni di razionalità, di imparzialità e di sostanziale giustizia, che si possa precludere l'accesso alla speciale normativa di oggettivo vantaggio ad un convenuto meno nettamente responsabile tanto vero è che una sua responsabilità è emersa solo in appello. Su tale aspetto non è priva di pregio la considerazione per cui sussisterebbe un'eclatante violazione del principio di eguaglianza qualora, a parità di condizioni, un soggetto condannato in primo grado possa avvalersi del beneficio mentre un altro si veda sottratta tale facoltà perché la pretesa della parte pubblica ha trovato soddisfazione solo nel secondo grado del giudizio. Ed, aggiunge il Collegio, quello che massimamente sembra violato è il principio di ragionevolezza.

Infatti il principio di eguaglianza, nella giurisprudenza costituzionale, vive più come principio di struttura in grado di condizionare ogni fonte normativa che come garanzia di puntuali situazioni giuridiche soggettive. Da esso (a seguito delle storiche decisioni n. 15 del 1960 e n. 10 del 1980) si traggono due moduli di giudizio: quello di parità (secondo altre terminologie, di eguaglianza in senso stretto) e quello di ragionevolezza della disciplina. Il giudizio di ragionevolezza (che permea, com'è noto, tutta la giurisprudenza della Corte, caratterizzandone la storia) è un giudizio valutativo che ha riguardo tanto agli interessi perseguiti dal legislatore, quanto ai mezzi utilizzati per perseguirli.

Infatti l'esigenza di «un rapido incameramento da parte dell'erario almeno delle somme di minore entità» permane tutta anche in relazione alle somme dedotte in condanna solo nel grado di appello: anche in tal caso l'acquisizione nel processo e prima della sua definizione di una parte delle somme predette porrebbe rimedio alle lungaggini ad ai rischi connessi all'esecuzione delle sentenze contabili, consentendo un pronta e sicura pur se parziale riscossione.

Sul punto deve osservarsi che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere misure acceleratorie senza che vi sia lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della p.a. Ciò non toglie, comunque, che debbano essere rispettati principi costituzionali quali quello della parità di trattamento in presenza di sostanziale identità delle situazioni disciplinate, quella della non manifesta illogicità della loro disciplina e via discorrendo.

Ed infatti se la diversità di funzioni esercitate nel processo dalla parte pubblica potrebbe giustificare, rispetto a quella privata, alcune differenziazioni in ordine alla disciplina delle impugnazioni, essa non potrebbe però giungere alla lesione di parametri costituzionali. Ciò avverrebbe negando alla parte privata la possibilità di richiedere di avvalersi della procedura di cui ai commi in esame perché la pronuncia di condanna è intervenuta sono in appello.

Non può cioè costruirsi un sistema processuale che costringa il convenuto non a cercare di tutelare fino in fondo le sue ragioni ma di marginalizzare la sconfitta in primo grado per non precludersi con un'assoluzione, la possibilità (anzi la probabilità) di una molto notevole riduzione del *quantum* risarcitorio che dovesse essere attribuito in una successiva condanna nel secondo grado.


Lo stravolgimento del diritto ad una piena difesa tutelato in particolare dai primi due commi dell'art. 24 della carta fondamentale sembra evidente.

In buona sostanza occorre evitare che sia espropriato dell'accesso alla procedura agevolata l'appellante soccombente solo in secondo grado.

D'altra parte non si può semplicemente estendere l'applicazione di detta normativa transitoria dal caso di condanna in primo grado a quello di condanna successiva essendo l'applicazione nella normativa di agevolata definizione espressamente limitata alle sole sentenze di condanna riportate in primo grado.

L'omessa previsione nelle norme di riferimento dell'ipotesi della condanna in secondo grado sembra comportare la necessità di risolvere la questione nel rispetto tanto della *ratio legis* quanto dei parametri costituzionali di parità di trattamento tra soggetti in identiche situazioni (art. 3 Cost.), di parità processuale delle parti (art. 111 Cost.), di piena disponibilità per ogni convenuto delle garanzie e delle agevolazioni processuali previste, pur se straordinarie (art. 24 Cost.) ed infine di quello di ragionevolezza.

Come giungere a tale risultato rimane ovviamente affidato alla saggezza del giudice interpellato.



Ove una semplice addizione non fosse ritenuta possibile anche in ragione della stringatezza delle norme processuali di due commi successivi, ove non si ritenesse congrua una manipolazione adeguatrice della norma in senso costituzionale, sembra al collegio che non rimarrebbe altra via che quella della declaratoria di incostituzionalità del comma 231 cit. e quindi dei commi successivi che con esso fanno sistema.

Ha infatti insegnato ormai a tempo la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai largamente consolidata e risalente nel tempo, che il processo di verifica costituzione delle norme deve essere attivato quando non sia possibile al giudice dare, con le ordinarie tecniche interpretative, una lettura della norma che sia in linea con i principi e le norme costituzionali o come oggi con sintetica espressione suole dire la giurisprudenza, una lettura «costituzionalmente orientata».

Nel caso in esame l'applicazione dell'analogia *legis*, prevista dall'art. 12 delle preleggi, non è possibile non trattandosi nell'ambito della medesima materia di individuare la disciplina di un caso pur se non identico a quello disciplinato ad esso tranquillamente riconducibile.

Come è noto, secondo la dottrina e la giurisprudenza l'analogia è il ricorso a una norma, o a un gruppo di norme relative a casi simili, o a materie analoghe al caso da regolare; il quale presenta, rispetto a quei casi, elementi di diversità ma anche (e soprattutto) elementi d'identità ossia punti di contatto per trarre da esse, con un procedimento di imitazione (che sarà opera dell'interprete) la norma specifica occorrente. Tale procedimento (il quale va dal particolare al particolare) è legittimato dalla presunzione che se il legislatore avesse preveduto il caso, lo avrebbe con estrema probabilità risolto a somiglianza di come ha risolto i casi previsti ed espressamente regolati (*ubi eadem legis ratio, ibi legis dispositio*) e l'interprete si muove quindi sulla traccia indicata dallo stesso legislatore.

L'analogia del resto non a caso è chiamata anche ritrovamento integrativo di norme, o svolgimento di norme poiché facendo ricorso ad essa, si opera, come si è appena detto, sulla scorta delle norme particolari, che derivano direttamente dalla volontà legislativa.

Questo procedimento, utilizzato dalle stesse sezioni riunite di questa Corte in fattispecie solo apparentemente simile, quella dell'applicabilità della censurata normativa alla sentenza di condanna parziale in primo grado, (*cf.*, 3/QM del 2007) non è percorribile nel caso di specie. Infatti nel primo caso vi era il silenzio della norma che non parlando genericamente di sentenze di primo grado, non distingueva in quest'ambito, tra condanne integrali e condanne parziali. Nel caso oggi in esame invece che attiene ad eventuali condanne in secondo grado un riferimento testuale è del tutto assente.


Pertanto il Collegio, in ipotesi di accoglimento dell'appello pubblico, non potrebbe accogliere l'istanza agevolata e pronunciare condanna integrale condizionata al mancato tempestivo pagamento della somma assegnata in applicazione della normativa agevolata, con la previsione del relativo termine di pagamento. Né il Collegio, in successiva udienza, potrebbe verificare il realizzarsi della condizione impeditiva prevista dalla sentenza su tale base rimanendo definito il giudizio d'appello, o in caso contrario, attestare la mancata realizzazione della condizione rimanendo così il giudizio definito nella sua premessa maggiore, sulla base cioè dell'importo integrale della condanna non più condizionata. L'applicazione dell'istituto della sentenza condizionata da tempo elaborato da dottrina e giurisprudenza, di cui in questo caso ricorrono tutti i presupposti, avrebbe potuto permettere di dar corso all'impugnazione della parte pubblica senza comprimere, l'accesso alla definizione agevolata del giudizio nel rispetto della ricordata *ratio legis* di un più celere e certo conseguimento dei crediti erariali, esteso anche agli importi definiti in appello.

La esplicita limitazione normativa tuttavia alle sole condanne in primo grado (indipendentemente se integrali o meno) preclude al Collegio una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che si tradurrebbe intervento additivo che non gli è consentito.

Ne consegue che al Collegio non appare conforme a Costituzione, nei termini e nei limiti che precedono la normativa dei commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 e segnatamente il primo di essi (231). Infatti questi fa esclusivo «riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti» per individuare i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna che possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza, non prevedendo analoga possibilità anche per i soggetti condannati in secondo grado.

Non risponde cioè a Costituzione, nei termini che precedono, l'oggettivo miglior trattamento di una peggior posizione soggettiva.

È quanto basta, dovendosi riservare ogni ulteriore approfondimento alla sede di più propria del giudizio dinanzi al Corte costituzionale, per considerare non manifestazione infondata la questione di costituzionalità della norma in questione.



P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dei comma 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui non si prevede l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell'accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero.

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Roma, nelle Camere di consiglio del 12 marzo e del 12 dicembre 2008.


Il Presidente: PELLEGRINO


09C0417

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUR-026) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 5,00

